



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Corso di laurea magistrale in Economia e Management
Curriculum Economia e Diritto d’Impresa

**CRISI D’IMPRESA: LE NOVITÀ DELLA RIFORMA
RORDORF SULLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**BUSINESS CRISIS: THE NOVELTIES OF THE RORDORF REFORM
ON JUDICIAL LIQUIDATION**

Relatore:
Chiar.mo prof. Antonio ACQUAROLI

Tesi di laurea di:
Vincenzo DI MATTIA

Anno accademico 2019 – 2020

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1	3
<i>Organi e fase preliminare della procedura</i>	3
1.1 Ambito di applicazione.....	3
1.2 Tribunale sezione specializzata in materia	5
1.3 Giudice delegato.....	6
1.4 Curatore	7
1.5 Comitato dei creditori	10
1.6 Istanza di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale	11
1.7 Convocazione per l'apertura della liquidazione giudiziale.....	15
CAPITOLO 2	17
<i>Apertura della procedura di liquidazione giudiziale</i>	17
2.1 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale	17
2.2 Effetti nei confronti del debitore	19
2.3 Accertamento dell'attivo	21
2.4 Effetti nei confronti dei creditori	23
2.5 Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori.....	24

2.6 Accertamento del passivo	28
2.7 Formazione, udienza ed esecutività dello stato passivo.....	31
2.8 Domande tardive.....	33
2.9 Rapporti pendenti.....	34
CAPITOLO 3.....	39
<i>Procedimento di liquidazione</i>	39
3.1 Prosecuzione dell'esercizio di impresa.....	39
3.2 Programma di liquidazione	40
3.3 Vendita e affitto dell'intera azienda o ramo di azienda	42
3.4 Ripartizione dell'attivo.....	44
3.5 Tipologia di crediti	45
3.6 Ripartizione finale.....	47
CAPITOLO 4.....	49
<i>Cessazione della liquidazione giudiziale.....</i>	49
4.1 Casi ordinari di cessazione.....	49
4.2 Concordato nella liquidazione giudiziale	52
4.3 Istituto giuridico dell'esdebitazione.....	59
CAPITOLO 5.....	63
<i>Confronto tra il nuovo Codice della crisi e la legge fallimentare attualmente in vigore.....</i>	63
5.1 Organi della procedura	63
5.2 Presupposti	76

5.3 Accertamento del passivo	82
5.4 Azioni di responsabilità	87
5.5 Programma di liquidazione	92
5.6 Liquidazione dell'attivo	97
5.7 Poteri del giudice delegato.....	105
CONCLUSIONI	109
BIBLIOGRAFIA	111
RINGRAZIAMENTI	117

INTRODUZIONE

Il d. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. del 14 febbraio 2019, ha introdotto il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CCII") con l'obiettivo di riformare le procedure concorsuali e disciplinare le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Tale disciplina è volta ad incentivare un precoce intervento al fine di evitare l'insolvenza, prima che la situazione risulti irreversibile, e di garantire una maggior tutela della massa creditoria e dei dipendenti.

A una prima lettura, le modifiche più di risalto sono: il termine "liquidazione giudiziale" in seno di "fallimento"; "procedura di liquidazione giudiziale" con "procedura fallimentare"; "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale con "fallito".

Solo una serie limitata di norme del presente Codice è entrata in vigore il data 16 marzo 2019; mentre, la piena operatività del nuovo strumento era in programma per il 15 agosto 2020. Tuttavia, a causa della pandemia Covid-19, l'entrata in vigore è posticipata all'1 settembre 2021, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 23/2020, che ha modificato l'art. 389, comma 1, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di illustrare l'intera procedura di liquidazione giudiziale; in particolare, nel primo capitolo vengono trattati i presupposti richiesti per l'accesso alla procedura, nonché degli organi preposti all'espletamento delle operazioni.

Nel secondo capitolo, viene descritta l'apertura della liquidazione giudiziale e i relativi effetti, derivanti dalla stessa, che sorgono in capo all'imprenditore insolvente e ai creditori dello stesso.

Nel terzo capitolo, è illustrata la procedura di liquidazione dell'attivo, sottolineando le varie fasi che la compongono, in luce di una maggiore tutela per la massa dei creditori, evitando, per quanto possibile, la vendita singola dei beni del debitore.

Nel quarto capitolo, vengono trattati i casi di cessazione della procedura, ponendo particolare attenzione al concordato nella liquidazione giudiziale.

Nel quinto capitolo, infine, è stato operato il confronto tra la precedente normativa, ancora in vigore, e la novella disciplina, ad oggi solo in parte attuata, contenuta nel CCII.

CAPITOLO 1

ORGANI E FASE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA

1.1 Ambito di applicazione

La procedura di liquidazione giudiziale può essere applicata agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere imprenditori minori (presupposto soggettivo) e che si trovino in uno stato di insolvenza (presupposto oggettivo)¹.

Per essere classificata come un'impresa minore deve essere in possesso di tre requisiti in maniera congiunta²:

1. Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non oltre euro trecentomila nei tre esercizi precedenti la data di presentazione dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale; qualora l'impresa non abbia cumulato i tre esercizi richiesti, si terranno conto dei periodi a partire dalla data di inizio dell'attività imprenditoriale;

¹ Cfr. JORIO A., *Fallimento e concordato fallimentare*, UTET Giuridica, 2016.

² Cfr. NIGRO A., *La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese: lineamenti generali*, Giappichelli, 2012, pp. 175-180.

CAPITOLO 1

2. Ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila nei tre esercizi che precedono la data di presentazione dell'istanza; in mancanza dei tre esercizi si procederà come descritto al punto precedente;
3. Debiti (si intende la somma di debiti non scaduti con debiti scaduti non pagati) per un ammontare di non oltre euro cinquecentomila, per quanto riguarda i debiti scaduti e non pagati per un ammontare di almeno trentamila euro.

Per quanto concerne i primi due punti, va precisato che non bisogna tenere conto della somma dei tre esercizi, ma di ciascun ammontare annuo relativo agli ultimi tre periodi (per esempio: se l'impresa presenta tre esercizi con ricavi pari a €190.000, €220.000 e €180.000 non può essere classificata impresa minore perché nel secondo periodo ha conseguito ricavi eccedenti il limite prefissato).

In riferimento al terzo punto, invece, si tiene conto dell'ammontare dei debiti iscritti in bilancio prima della data di presentazione dell'istanza³.

La riforma, su richiesta del Parlamento, ha introdotto una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo immutata la nozione di insolvenza contenuta nell'articolo 5 della legge fallimentare⁴. Infatti, lo stato di insolvenza si manifesta quando l'imprenditore non è più in grado di soddisfare le obbligazioni in maniera regolare (ossia pagamenti in denaro, cambiali, assegni e altri mezzi di pagamento ordinari)⁵. Gli elementi d'aiuto per intuire lo

³ Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza art. 2 co.1 lett. d).

⁴ SOLDATI N., *La missione della legge delega è un'impresa che può affrontare tempestivamente la crisi*, Edicola Fisco, febbraio 2019, n. 2, pp. 9-12.

⁵ Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza art. 2 co.1 lett. b).

stato di insolvenza possono essere: revoca del fido da parte dell'istituto bancario, segnalazione alla centrale rischi bancaria, irreperibilità del legale rappresentante, ecc. Tuttavia l'inadempimento potrebbe essere correlato negativamente all'insolvenza, in quanto l'inadempimento può derivare anche da altre cause (ad esempio, l'imprenditore non adempie al pagamento per la fornitura di energia perché vuole contestare la fattura ricevuta) e non implicare lo stato di insolvenza. Diversamente, potrebbe verificarsi che l'imprenditore sia insolvente nonostante adempia alle proprie obbligazioni con mezzi anormali di pagamento, come la cessione di un bene o una prestazione, in luogo del denaro e dei normali mezzi di pagamento⁶.

1.2 Tribunale sezione specializzata in materia

Il tribunale è l'organo principe della procedura e come tale provvede alla nomina, sostituzione e revoca di altri organi⁷, quali il giudice delegato e il curatore. Inoltre, il tribunale è investito della funzione di controllo della procedura; infatti, in ogni momento e in camera di consiglio, può convocare il debitore, il curatore e il comitato dei creditori.

Oltretutto, il tribunale ha il compito, fatta salva la competenza del giudice delegato nei casi previsti dalla legge, di esprimersi sulle controversie che sorgono durante la procedura. In via generale i provvedimenti devono essere emanati attraverso un decreto motivato.

⁶ Cfr. APICE U., MANCINELLI S., *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, Giappichelli, 2012, pp. 153-154.

⁷ Cfr. DI MARZIO F., *La crisi d'impresa*, CEDAM, 2011, p. 113.

1.3 Giudice delegato

Il giudice delegato ha la funzione di controllare costantemente la regolarità della procedura, ovvero ha una funzione giurisdizionale; infatti, per ottenere i chiarimenti e le informazioni e per sollecitare gli adempimenti, può convocare il curatore e il comitato dei creditori quando lo ritiene opportuno.

Il giudice delegato, inoltre, deve informare il tribunale di ogni affare per il quale occorre un provvedimento di quest'ultimo.

La legge, per giunta, affida altri poteri al giudice delegato⁸, tra cui:

- Poteri autorizzatori e gestori: il giudice delegato può emettere provvedimenti urgenti volti alla conservazione del patrimonio, ad esempio, dietro proposta del curatore, può autorizzare l'affitto d'azienda o rami d'azienda; autorizzare l'inizio e, quando opportuno, anche la sospensione delle vendite; liquidare i compensi; disporre sui reclami sollevati contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; accertare i crediti e i diritti vantati.
- Poteri sostitutivi e surrogatori: il giudice delegato, a seguito di un reclamo, emana un provvedimento ove si sostituisce al curatore per adempiere ad una omissione di quest'ultimo. Inoltre, egli provvede sugli atti di competenza del comitato dei creditori, quando quest'ultimo è inerte nel compiere atti ovvero la costituzione del comitato è inattuabile.

⁸ Cfr. DEMARCHI P. G., *Fallimento e altre procedure concorsuali: normativa e giurisprudenza ragionata*, Giuffrè, 2009, p.138.

1.4 Curatore

Il curatore svolge una funzione molto importante per la procedura, ossia l'amministrazione del patrimonio del debitore, e nel compiere le sue incombenze è soggetto al controllo da parte di due soggetti: il giudice delegato e il comitato dei creditori⁹.

Per poter essere nominati curatore bisogna essere iscritti all'albo delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure dettate dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza¹⁰. L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia e possono ottenere l'iscrizione coloro che, previo accertamento dei requisiti di onorabilità:

- ✓ hanno i requisiti di professionalità, vale a dire tutti coloro che sono iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, consulenti del lavoro e avvocati;
- ✓ gestiscono studi professionali associati o in forma societaria, purché i componenti o soci hanno i requisiti di professionalità;
- ✓ in passato, abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo in società di capitali o cooperative, purché nei loro confronti non sia intervenuta una dichiarazione di liquidazione giudiziale.

⁹ Cfr. TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, 2011, p. 652.

¹⁰ DELLA ROCCA S., GRIECO F., *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Primo commento al d.lgs. n. 14/2019*, CEDAM, 2019, p.195.

CAPITOLO 1

Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'albo, oltre ad avere il possesso di uno dei requisiti sopra indicate, devono dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di formazione¹¹:

- ✓ specifica formazione ottenuta attraverso la partecipazione a corsi perfezionamento, istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, con una durata di almeno duecento ore e avente ad oggetto i settori disciplinari richiamati nell'articolo 4 co. 5 lett. b) del decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.
- ✓ Svolgimento di un tirocinio di almeno sei mesi presso professionisti, quali curatori, commissari giudiziali, coloro che svolgono funzioni di liquidatore; il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza alla partecipazione ai corsi di cui al punto precedente.
- ✓ Corsi di aggiornamento di almeno quaranta ore presso l'ordine professionale.

La riforma attribuisce al curatore la gestione totale dell'azienda, e non la mera amministrazione dei beni oggetto di spopolamento, per cui egli, in altre parole, si sostituisce all'imprenditore incorso in uno stato di insolvenza. Pertanto, gli aspetti principali di questa mansione sono la pianificazione e la gestione del programma di liquidazione.

Il curatore può stare in giudizio, senza essere autorizzato dal giudice delegato, per le materie di contestazione tardiva, le dichiarazioni di crediti e diritti sui beni e le impugnazioni di atti del giudice delegato e del tribunale.

¹¹ Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, articolo 4.

Il curatore nominato ai sensi dell'articolo 49 comma 3, qualora il tribunale lo ritenga opportuno, può essere affiancato da esperti per l'esecuzione di specifici atti in suo luogo, previo accertamento dei requisiti di iscrizione all'albo di cui agli articoli 356 e 358, da applicare sia al curatore che agli esperti¹².

Il professionista che è stato nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, entro due giorni dal recapito della comunicazione, deve presentare l'accettazione in cancelleria. Qualora non presentasse l'accettazione entro il termine vige il silenzio diniego, e il tribunale provvederà alla nomina di un altro professionista. All'accettazione dell'incarico, il curatore assume la qualità di pubblico ufficiale solo per l'esercizio delle sue funzioni¹³.

Il curatore deve esercitare personalmente le sue funzioni, tuttavia, se necessario può delegare specifiche operazioni, previo consenso da parte del comitato dei creditori. Non tutte le operazioni possono essere delegate, infatti la normativa prevede delle esclusioni:

- Elencazione dei creditori con i rispettivi crediti, diritti di prelazione, diritti reali, diritti personali, diritti immobiliari e mobiliari;
- Redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio, qualora il debitore non l'avesse presentato, e rettificare i bilanci e gli elenchi depositati dal debitore;
- L'avviso ai creditori e agli altri aventi diritto, ossia a coloro che emergono dalla consultazione dei documenti;

¹² Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, articolo 125, comma 2.

¹³ Cfr. CIRILLO B., POSTIGLIONE G., *Manuale pratico del curatore fallimentare*, Maggioli, 2012, pp. 218-219.

- Esame delle domande di ammissione al passivo;
- Deposito del progetto dello stato passivo;
- Comunicazione dell'esito relativamente alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo;
- Programma di liquidazione.

1.5 Comitato dei creditori

Il giudice delegato è l'organo competente alla nomina del comitato dei creditori; tale operazione deve essere conclusa nei trenta giorni seguenti la sentenza dichiarativa di apertura. I membri del comitato possono essere tre o cinque, scelti tra la massa dei creditori, tenendo conto delle caratteristiche dei crediti, per equilibrare la quantità, la qualità e il grado di soddisfacimento dei crediti stessi. La costituzione del comitato si conclude con l'accettazione da parte dei membri e la contestuale comunicazione al curatore, che a sua volta provvede a comunicarla al giudice delegato. Il comitato, entro dieci giorni, convoca il curatore per eseguire la nomina del proprio presidente con votazione a maggioranza.

La sostituzione dei membri del comitato è operata anch'essa dal giudice delegato con le stesse modalità della nomina. Il giudice delegato provvede alla modifica del comitato qualora emergono variazioni dello stato passivo o altri giustificati motivi, tra cui l'esclusione di un membro che possiede un credito in conflitto di interessi, su richiesta dai creditori.

I membri del comitato hanno diritto di ricevere un rimborso spese, tuttavia il giudice delegato, previa istanza del comitato e sentito il parere del curatore, può

stabilire un compenso per il loro operato in misura non eccedente il dieci per cento del compenso liquidato al curatore¹⁴.

Nel caso in cui non si riesca ad eleggere il comitato dei creditori, per inerzia dei componenti scelti, insufficienza di numero, rifiuto dell'incarico o nei casi di urgenza, il giudice delegato esegue le operazioni in luogo del comitato dei creditori.

Contro gli atti emessi dal comitato può essere proposto reclamo al giudice delegato, il quale decide sulla controversia. Il reclamo può essere presentato dal curatore, dal debitore e altri interessati entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide attraverso l'emissione del decreto, contro cui è possibile proporre reclamo al tribunale competente entro dieci giorni dall'emissione del decreto stesso.

1.6 Istanza di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale

L'istanza per accedere alla procedura di liquidazione giudiziale può essere presentata dall'imprenditore stesso ovvero da uno o più creditori che ne abbiano interesse come fornitori, obbligazionisti, istituti bancari e da qualsiasi altro soggetto che vanti almeno un titolo di credito. Può, altresì, essere proposta dagli organi e dalle autorità amministrative che svolgono funzioni di controllo sull'impresa e, infine, dal pubblico ministero. Indipendentemente dal soggetto (o dai soggetti) che propone la domanda, l'imprenditore può comparire personalmente in giudizio.

¹⁴ PUGLIESE M., *Estrema ratio la liquidazione giudiziale*, Guida al Diritto, 9 marzo 2019, n. 12, pp. 33-38.

Il ricorso per essere valido deve contenere dei caratteri specifici richiamati dall'art. 40 co. 2, ossia: *“deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura”*.

Dopo aver depositato l'istanza all'ufficio giudiziario, il cancelliere dovrà notificare il ricorso; tuttavia, è opportuno scindere due casi:

- Qualora l'istanza sia depositata dallo stesso imprenditore, il cancelliere dovrà *comunicarlo* al registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito; il registro delle imprese dovrà provvedere all'iscrizione entro il giorno seguente alla data di ricezione, e se del caso, il conservatore dovrà espressamente menzionare la richiesta delle misure protettive avanzate dall'imprenditore¹⁵. In ultimo, l'ufficio giudiziario trasmetterà, al pubblico ministero, la domanda con tutti i suoi allegati.

Il debitore che propone l'istanza deve depositare contestualmente:

- Tutte le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- Dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti, oppure, se l'attività ha avuto una durata minore deve presentare la documentazione dell'intera durata;
- Bilanci d'esercizio relativi agli ultimi tre periodi;
- Relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, in formato cartaceo e digitale;

¹⁵ Cfr. PORTINARO D., *Il procedimento unitario per l'accesso alle procedure*, Edicola Fisco, marzo 2019, n. 13, pp. 23-24.

- Stato particolareggiato ed estimativo delle attività (in doppio formato);
- Elenco nominativo dei suoi creditori con l'indicazione dei crediti e dei relativi diritti di prelazione (in doppio formato);
- Elenco nominativo, in doppio formato, di coloro che sono titolari di diritti reali e personali, indicandone i beni e i diritti che vi gravano (solo nel caso in cui il debitore ha il possesso di tali beni);
- Certificazione sui debiti erariali (doppio formato).

Infine, l'imprenditore deve depositare una relazione che illustri gli atti di amministrazione di natura straordinaria che sono stati compiuti nei cinque esercizi precedenti la data di istanza.

- Nel caso in cui la domanda viene presentata da uno o più soggetti richiamati al comma 2 dell'articolo 37, con l'esclusione del debitore, l'ufficio giudiziario dovrà *notificare* l'istanza e il decreto di convocazione al debitore, attraverso l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese o dall'INI-PEC delle imprese e dei professionisti. Inoltre, l'esito della notificazione deve essere comunicato al ricorrente, per via telematica.

Potrebbe accadere che la notificazione, con le modalità sopra indicate, non sia possibile o abbia esito negativo, in tal caso si potrà procedere in altro modo, ma solo dopo aver accertato che la causa della mancata notificazione sia imputabile o meno al destinatario:

- Nel primo caso, l'ufficio giudiziario dovrà provvedere alla notificazione, senza indugio, sia del ricorso che del decreto, attraverso l'upload nell'area web riservata; per cui, nel terzo giorno successivo alla data di inserimento, la notifica si ha per eseguita;
- Diversamente, quando la causa non è imputabile al destinatario, il ricorrente deve richiedere per iscritto, al margine o in calce all'atto, e sottoscriverlo, che l'ufficiale giudiziario deve notificarlo di persona¹⁶ presso la sede che risulta dalla visura del registro delle imprese, se l'impresa non è iscritta nel registro verrà effettuata presso la residenza. In casi estremi, ossia quando le modalità precedenti non vanno a buon fine, l'atto deve essere depositato nella casa comunale della sede dell'impresa o, in mancanza, della residenza; la notifica è eseguita al momento del deposito.

Un ulteriore caso si presenta quando si tratta di persona fisica, la quale non è obbligata ad eleggere il domicilio digitale, per cui la notifica può essere effettuata anche attraverso l'affissione dell'avviso in busta sigillata alla porta dell'ufficio o dell'abitazione, sia per raccomandata con avviso di ricezione.

Per indicare l'ufficio giudiziario corretto bisogna, preliminarmente al deposito del ricorso, individuare il tribunale competente che andrà a svolgere l'intera procedura.

¹⁶ Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza., art. 40, co. 7 e D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, art. 107, co. 1.

Il tribunale competente, per materia e per territorio, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza deve essere individuato attraverso gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003, tenendo in considerazione il luogo in cui l'imprenditore ha il centro degli interessi principali. A sua volta, il centro degli interessi principali coincide con la sede legale iscritta nel registro delle imprese o, in assenza, con la sede effettiva dell'attività abituale.

Nel caso in cui venga depositata l'istanza nell'ufficio giudiziario non competente, il tribunale, accortosi dell'incongruenza, emette un'ordinanza ove si dichiara incompetente; la stessa deve essere trasmessa al tribunale competente, il quale deve essere indicato nell'ordinanza. Il tribunale competente, qualora ritenga corretta la competenza assegnatagli con ordinanza, comunica alle parti la disposizione della prosecuzione del procedimento.

1.7 Convocazione per l'apertura della liquidazione giudiziale

Il tribunale che ha ricevuto l'istanza, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della stessa, emette il decreto di convocazione delle parti, tale convocazione deve essere notificata alle parti con mezzi idonei e tra la data di notifica e la data dell'udienza deve intercorrere un termine di almeno quindici giorni, a norma del comma 2 dell'articolo 41. Il decreto, inoltre, detta un termine entro il quale le parti possono presentare memorie, ossia fino a sette giorni precedenti la data dell'udienza. Qualora l'istanza non sia stata proposta dallo stesso debitore, oltre a presentare la memoria di costituzione in giudizio, il debitore deve depositare i documenti elencati nel paragrafo precedente. I termini indicati possono essere ridotti, attraverso l'emissione di un decreto motivato, solo se ricorrono particolari ragioni di urgenza.

CAPITOLO 1

Il tribunale, nell'udienza preliminare, effettua delle verifiche, quali la sussistenza della giurisdizione italiana, la competenza territoriale, i presupposti di cui all'articolo 121 per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione. Qualora l'istanza sia avanzata da soggetti diversi dal debitore e dal PM, il tribunale verifica la legittimazione del soggetto istante. Inoltre, il tribunale verifica, se del caso, il mancato decorso di un anno dalla cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese.

CAPITOLO 2

APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

2.1 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

Il tribunale, dopo aver definito una o più domande proposte dai soggetti legittimati e aver accertato la sussistenza del presupposto oggettivo e soggettivo, emette sentenza in cui dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Con la medesima sentenza, il tribunale: nomina sia il giudice delegato, sia il curatore; qualora lo ravvisi necessario, nomina uno o più esperti per specifiche operazioni in luogo del curatore; prescrive il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza che consentirà l'esame dello stato passivo¹; nel caso in cui il debitore non avesse provveduto al deposito della documentazione richiesta dall'articolo 39, ordina il deposito degli stessi entro tre giorni dalla sentenza; concede l'autorizzazione, al curatore, per accedere alle banche dati dell'archivio dei rapporti finanziari, dell'anagrafe tributaria, degli atti cui grava l'imposta di registro, per ottenere

¹ Ai sensi dell'articolo 49, co. 3, lett. d), Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, tale udienza deve essere tenuta entro centoventi giorni dal deposito della sentenza di apertura; il termine viene portato a centocinquanta giorni in caso di complessità. Quindi si tratta di un termine perentorio.

documenti contabili dei rapporti tra debitore e istituti di credito e altri intermediari finanziari e per ottenere gli elenchi dei clienti e fornitori con le relative schede contabili inerenti ai rapporti con l'impresa in liquidazione giudiziale.

Altro aspetto importante della sentenza di apertura è l'assegnazione, ai creditori, del termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per esaminare lo stato passivo al fine di presentare la domanda di insinuazione al passivo².

La sentenza, per produrre i suoi effetti, deve essere pubblicata attraverso il deposito in cancelleria e comunicata, entro il giorno successivo al deposito, ai soggetti istanti l'apertura della procedura, al debitore, al PM e, per estratto, viene trasmesso anche all'ufficio del registro delle imprese in cui viene iscritto entro il giorno successivo la comunicazione. L'iscrizione presso il registro delle imprese implica l'inizio della produzione degli effetti, nei confronti dei terzi.

La sentenza che dà luogo all'esame dello stato passivo, come già detto, deve essere tenuta non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza dell'udienza di apertura, ma, implicitamente, sorge anche un altro termine, ovvero deve essere fissata oltre trenta giorni dal deposito, per consentire il ricorso sulla sentenza di apertura della procedura.

Infatti, tale sentenza può essere impugnata da qualsiasi soggetto interessato, mediante il deposito del ricorso nella cancelleria della corte di appello, entro trenta giorni dal deposito in cancelleria per le parti, dall'iscrizione presso il registro delle imprese per tutti gli altri interessati. Il deposito del reclamo non si traduce in una sospensione dell'efficacia della sentenza di apertura, salvo nei casi in cui ricorrono gravi e fondati motivi e su richiesta del curatore o di parte attraverso la costituzione

² Cfr. SFERRAZZA M., *Appunti di diritto commerciale*, Editore libreriauniversitaria.it, 2011, p. 472.

in giudizio, mentre il reclamante lo richiede nel reclamo stesso. Il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati dalla cancelleria entro dieci giorni, al proponente il reclamo, al curatore e alle altre parti.

Per quanto concerne il decreto di sospensione della procedura, le parti non possono presentare il ricorso ai cassazionisti; diversamente, la sentenza derivante dall'impugnazione può essere portata in cassazione, entro trenta giorni dalla notifica, altrimenti passa in giudicato.

Le misure cautelari e protettive possono essere richieste su istanza di parte, nel corso del procedimento di apertura della procedura; entro trenta giorni dall'istanza, il tribunale emette il decreto e fissa l'udienza³. Quest'ultima deve tenersi entro quarantacinque giorni dal deposito della domanda e concludersi con l'emissione del decreto motivato sulla durata delle misure ritenute più idonee.

2.2 Effetti nei confronti del debitore

L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale spoglia il debitore del diritto di amministrare e di disporre (cd. spossessamento) dei suoi beni esistenti a questa data. Il giudice delegato, il curatore o il comitato dei creditori possono richiedere informazioni e chiarimenti al debitore, il quale deve presentarsi personalmente. Qualora il debitore non possa presentarsi per giustificati motivi o per impedimento legittimato, può essere autorizzato dal giudice delegato a rilasciare una procura.

³ AMADARDO M., *Le misure cautelari e le misure protettive*, Edicola Fisco, marzo 2019, pp. 35-39.

L'imprenditore sottoposto alla procedura, secondo le sue esigenze, può variare sia la residenza che il domicilio; tuttavia, per ogni cambiamento è tenuto ad effettuare la comunicazione al curatore.

Il debitore, a partire dalla data di apertura della procedura, deve consegnare, al curatore, tutta la corrispondenza sia cartacea che digitale riguardante l'attività d'impresa; quindi, per tutelare il diritto alla riservatezza, il legislatore esclude dalla consegna la corrispondenza personale.

In merito al piano processuale, l'imprenditore viene privato della legittimazione processuale e, per evitare che egli porti avanti i procedimenti in corso, la normativa prevede l'interruzione dei processi. Il motivo dell'interruzione sorge dal fatto che, in giudizio, deve costituirsi il curatore sia per i processi in corso, sia per quelli che eventualmente sorgeranno durante la procedura. Tuttavia, l'imprenditore può intervenire in giudizio nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui è imputato di bancarotta⁴. Chiaramente, il debitore perde la legittimazione processuale esclusivamente per atti e fatti inerenti all'attività di impresa, ma non per quelli inerenti alla propria sfera personale.

Come già detto, il debitore perde il diritto di amministrazione e di possesso dei beni, quindi non potrebbe compiere alcun atto né tanto meno eseguire o ricevere pagamenti, tuttavia, qualora si dovesse verificare una situazione simile, gli atti compiuti sono inefficaci nei confronti dei creditori. Inoltre, il legislatore, per disincentivare tali comportamenti inadeguati, ha previsto che tutte le utilità che il debitore acquisisce, entrano a far parte della procedura.⁵ Tuttavia, per acquisire i beni che pervengono al debitore, bisogna tenere in considerazione le passività che

⁴ Cfr. DI PAOLA N. S., *Il fallimento. Percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè, 2012, pp. 55-56.

⁵ Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, articolo 144.

si riscontrano per l'acquisto e la conservazione del bene stesso; qualora i costi da sostenere risultino esosi rispetto al presunto valore di realizzo, il curatore ha la possibilità di evitare l'acquisizione, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

2.3 Accertamento dell'attivo

Il curatore, appena viene dichiarata aperta la procedura, deve ricevere, da parte del debitore, denaro contante, titoli anche scaduti, scritture contabili e altri documenti qualora non siano già stati depositati in cancelleria. Nello specifico, il denaro contante deve essere versato sul conto corrente intestato alla procedura, mentre, i titoli sono custoditi dal curatore o da terzi previa autorizzazione del giudice delegato.

A tal punto, il curatore procede all'accertamento dell'attivo e alla redazione dell'inventario; tuttavia, è possibile che l'inventario non possa essere eseguito nell'immediato, per cui diventa necessario apporre i sigilli⁶. Nel caso in cui vi siano oggetti su cui non è possibile apporre i sigilli, occorre descriverli nel processo verbale. Inoltre, qualora siano presenti beni deteriorabili, il giudice delegato può ordinarne la vendita immediata.

Per procedere alla redazione dell'inventario occorre rimuovere i sigilli, se precedentemente apposti, e la presenza del debitore e del comitato dei creditori, o in mancanza che siano avvisati. L'inventario deve essere redatto nel più breve termine possibile ed essere accompagnato dal processo verbale di tutte le attività compiute con in allegato la documentazione fotografica dei beni presenti

⁶ COSTANZO P. et al., Rischio d'impresa e early warning. Legge 155/2017: nuova e vecchia normativa a confronto, EGEA spa, 2019, p. 355.

nell'inventario. Qualora i beni si trovassero in più luoghi, per agevolare l'operazione, il giudice delegato può autorizzare il curatore a nominare uno o più coadiutori. I beni, il cui valore non è conosciuto o non aggiornato, devono essere stimati da un esperto, previa nomina da parte del curatore.

L'inventario per i beni, cui gravano diritti di prelazione, prededucibilità, diritti reali, personali, mobiliari e immobiliari, può essere derogato; infatti, il giudice delegato, su istanza di parte e sentiti il curatore e comitato, può disporre l'esclusione dall'inventario o la restituzione dei beni sopra indicati, previo riconoscimento del diritto.

Il curatore, per quanto concerne i beni mobili e immobili registrati presso i pubblici registri, deve notificare la sentenza dichiarativa di apertura di liquidazione agli uffici competenti affinché sia trascritta. Il curatore, man mano che procede con l'inventario, oltre a documenti e scritture contabili, prende in consegna i beni, con l'esclusione di quelli in cui è iscritto un diritto di godimento di un terzo detentore, in quanto si tratta di un diritto opponibile al curatore, per cui può essere solo iscritto nell'inventario.

Il curatore chiederà al debitore, oltre ai beni inventariati, se possiede altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendolo che in caso di omessa o falsa dichiarazione sarà punito con la reclusione dai sei ai diciotto mesi, o fino a dodici mesi se il fatto è colposo.

Dopodiché il curatore chiude l'inventario e produce il doppio originale, uno dei quali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale che ha dichiarato l'apertura della procedura⁷.

⁷ Cfr. GALLETTO TIBOLDO C., *Manuale del commercialista*, Gruppo 24 Ore, 2012, p. 963.

2.4 Effetti nei confronti dei creditori

La sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale mette in atto il concorso dei creditori per il soddisfacimento dei rispettivi crediti sul patrimonio dell'imprenditore. A tal proposito, la normativa vieta, fatte salve le diverse disposizioni di legge, qualsiasi azione individuale esecutiva o cautelare sia per i crediti sorti prima della dichiarazione di apertura, sia per quelli sorti durante la procedura. Pertanto, le azioni individuali, avviate precedentemente l'apertura della procedura, non possono essere portate avanti⁸.

La normativa consente la compensazione di crediti, quando il creditore stesso è al contempo debitore nei confronti dell'imprenditore cui è aperta la procedura. Al contrario, la compensazione non può avere luogo qualora il credito sia stato acquisito, per atto tra vivi, nell'anno anteriore o dopo il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Il creditore può trovarsi in una situazione in cui vanta un diritto di credito nei confronti di più soggetti obbligati, cd. coobbligati in solido; in tal caso, il creditore concorre alla liquidazione giudiziale dei coobbligati che sono posti sotto procedura, per il soddisfacimento dell'intera somma comprensiva di accessori. Dopo aver rimborsato il creditore per l'intera somma, i coobbligati possono eseguire l'azione di regresso.

Inoltre, nell'ambito dell'obbligazione solidale può accadere che, in un tempo antecedente l'apertura della procedura, un coobbligato provveda al rimborso parziale del credito, quindi dopo che sia stata emessa la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, sia il creditore che il coobbligato concorrono nella

⁸ Cfr. ZAFARANA C. – GIORGETTI M. – STESURI A., *Gli accordi giurisprudenziali nella crisi d'impresa*, ODCEC Milano, I quaderni della scuola di alta formazione, n. 24, pp. 44-45.

procedura: il primo per il soddisfacimento della restante parte, e il secondo come azione di regresso per recuperare l'esborso sostenuto oltre la sua competenza. Peraltro, il creditore ha la facoltà di richiedere che gli sia assegnata la quota di riparto che spetterebbe al coobbligato; qualora non bastasse a coprire la parte di credito, l'avente diritto può comunque fare azione nei confronti del coobbligato per la parte ancora dovutogli. Il coobbligato, che possiede il diritto di ipoteca o pegno sui beni dell'imprenditore insolvente, concorre nella procedura per il valore cui è stata iscritta l'ipoteca o il pegno. Il realizzo derivante dai beni su cui gravavano i diritti, è destinato al creditore che, qualora non sia stato totalmente rimborsato, continuerà a concorrere nella procedura solo per la restante parte.

2.5 Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Gli atti compiuti a titolo gratuito dall'imprenditore a seguito dal deposito della domanda, da cui è scaturita la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero compiuti nei due anni precedenti la domanda, sono privi di effetti nei confronti della massa dei creditori, con l'esclusione di regali d'uso, adempimenti per doveri morali e di pubblica utilità a condizione che la liberalità sia proporzionata al patrimonio dell'imprenditore donante. Tali beni saranno acquisiti dalla procedura e reintrodotti nel patrimonio della liquidazione giudiziale. L'acquisizione si effettua attraverso la trascrizione della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, cui può essere reclamata innanzi al giudice delegato contro il curatore.

Oltre agli atti, anche i crediti pagati, che scadono il giorno della dichiarazione di apertura della procedura o con scadenza postergata, sono privi di effetto rispetto ai creditori se tali pagamenti sono stati eseguiti nei due anni anteriori o dopo la

CAPITOLO 2

presentazione della domanda che ha portato alla dichiarazione della liquidazione giudiziale.

Il curatore può fare richiesta, al tribunale competente, che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti, dall'imprenditore insolvente, che recano pregiudizio alla massa creditoria, qualora:

- il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Qualora l'altra parte non riuscisse a provare che non era a conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore, saranno revocati:

- gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore superano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura o nell'anno anteriore;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti;
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della

domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori;

- gli atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, ovvero conviventi di fatto, nel caso in cui non provino di aver ignorato lo stato d'insolvenza dell'imprenditore.

Diversamente, non sono soggetti ad azione revocatoria:

- i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
- le vendite e i preliminari di vendita trascritti, i cui effetti non siano cessati, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
- gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
- gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
- i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;

CAPITOLO 2

- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice;
- il pagamento di una cambiale, qualora il possessore della stessa, per non perdere l'azione cambiaria di regresso, doveva accettare la medesima. Nello specifico, l'obbligato di regresso deve versare la somma riscossa al curatore, il quale deve provare che lo stesso era a conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore.

Il curatore, per quanto concerne il termine, può proporre le azioni revocatorie entro tre anni successivi alla data di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, tenendo in considerazione che, l'azione revocatoria non può essere proposta qualora siano decorsi cinque anni dalla data del compimento dell'atto.

Qualora i pagamenti siano avvenuti da parte del debitore per tramite di intermediari specializzati, ossia tutte le imprese autorizzate all'attività di intermediazione e abilitate ad effettuare pagamenti per conto terzi, l'azione revocatoria va svolta e produce effetti, non nei confronti di tali soggetti, ma nei confronti del beneficiario del pagamento.

Per quanto riguarda la revoca delle operazioni di conto corrente o di altri rapporti continuativi, il terzo che ha ricevuto i pagamenti è tenuto a restituire, al curatore, una somma pari alla differenza tra la massima esposizione raggiunta nel peridio in cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore e dall'importo del credito residuo.

Tutte le somme oggetto di revoca da parte del curatore, qualora restituite, sono ammesse al passivo della procedura di liquidazione giudiziale.

2.6 Accertamento del passivo

Il curatore, nella fase di accertamento del passivo, deve procedere all'elencazione dei creditori, con i rispettivi crediti e diritti, attraverso l'ausilio delle scritture contabili e delle informazioni fornite dall'imprenditore insolvente; tale elenco deve, poi, essere depositato nella cancelleria competente.

In base all'elencazione redatta, il curatore deve comunicare, senza indugio, ai creditori e agli aventi diritto:

- Che, in base alla documentazione contabile, risultano creditori dell'imprenditore insolvente e, come tali, possono proporre domanda per partecipare al concorso sull'attivo del debitore;
- Il termine per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo;
- Il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'udienza per esaminare lo stato passivo;
- Il domicilio digitale della procedura di liquidazione giudiziale;
- Le informazioni utili per agevolare la presentazione della domanda e avvertire i creditori che, qualora non abbiano comunicato o istituito il domicilio digitale o qualora il messaggio non sia stato consegnato per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite attraverso il deposito in cancelleria.

Le comunicazioni devono essere effettuate per mezzo della posta elettronica certificata risultante sul registro delle imprese o dall'INI; in mancanza del domicilio digitale, occorre inviare lettera raccomandata con ricevuta di consegna. Per i creditori esteri si utilizzano gli stessi criteri di comunicazione; tuttavia, se hanno

CAPITOLO 2

una rappresentanza in Italia, le comunicazioni possono essere inviate a quest'ultima.

L'elenco dei creditori e le rispettive comunicazioni devono essere effettuati in maniera celere, in modo tale da consentire la redazione delle domande di insinuazione al passivo, dato che l'istanza deve essere presentata entro trenta giorni prima dell'udienza di esame del passivo e tale udienza deve essere tenuta non oltre centoventi giorni dall'udienza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale. Al primo termine, si applica la sospensione feriale dei termini; ciò implica il differimento del secondo termine.

La domanda di ammissione al passivo è presentata dal creditore, dal rappresentante degli obbligazionisti ovvero da chiunque vanti diritti su beni mobili o immobili, quando:

- Un soggetto vanta un credito;
- Si vuole rivendicare un bene mobile o immobile facente parte della procedura;
- Si vuole partecipare al riparto delle somme derivanti dalla vendita di beni ipotecati da altri creditori.

Il ricorso deve contenere gli estremi della procedura cui si propone istanza, nonché generalità, codice fiscale e coordinate bancarie del proponente, la somma del credito che intende recuperare, ovvero la somma per partecipare al riparto di beni ipotecati a garanzia di debiti altrui, ovvero l'indicazione del bene che si vuole rivendicare o chiedere la restituzione⁹. Inoltre, il proponente deve indicare il diritto

⁹ Cfr. URL = http://www.tribunale.messina.giustizia.it/domanda-di-ammissione-al-passivo_145.html

di prelazione che vanta e il bene su cui grava; deve esporre le motivazioni e il diritto che giustificano la proposizione del ricorso; infine, deve segnalare il domicilio digitale con il quale intende ricevere le comunicazioni future.

Gli elementi descritti sono essenziali e la loro omissione o incertezza possono comportare l'inammissibilità del ricorso, ad eccezione di due elementi, ossia la mancanza o l'incertezza del diritto di prelazione che porta a considerare il credito come chirografario, e l'omissione dell'indicazione del domicilio digitale o la mancata consegna della comunicazione per causa imputabile al destinatario. In quest'ultimo caso, infatti, sarà applicato l'articolo 10 co. 3 del codice della crisi, ai sensi del quale si ritiene che le comunicazioni sono depositate nella cancelleria del tribunale e si intendono ricevute dal o dai ricorrenti.

Il ricorrente non è obbligato a ricevere il rimborso del credito attraverso l'accredito sul conto corrente, per cui può omettere l'indicazione di quest'ultimo, solo se dichiara di voler essere rimborsato con una diversa modalità, che sarà scelta dal giudice delegato in base all'idoneità sulla tracciabilità del pagamento.

Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dalla parte, ovvero avvalendosi della firma digitale, e deve essere notificato al curatore, all'indirizzo PEC della procedura, allegando la documentazione che provi l'esistenza del diritto che vuole esercitare¹⁰. Il curatore, a sua volta, deve depositare i titoli di credito allegati nella cancelleria del tribunale.

¹⁰ Cfr. Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29258.

2.7 Formazione, udienza ed esecutività dello stato passivo

Il curatore procede a raccogliere tutte le domande pervenute e a creare due elenchi, uno contenente i creditori pecuniari e l'altro contenente i titolari di diritti sui beni; inoltre, i due elenchi devono riportare le conclusioni motivate sulle istanze esaminate.

Il curatore deposita le domande di insinuazione e il progetto di stato passivo nella cancelleria almeno quindici giorni prima dell'udienza di esame del passivo; contestualmente, deve notificare quest'ultimo ai soggetti di cui all'elenco tramite il servizio PEC. Gli interessati possono esaminare il progetto di stato passivo e presentare al curatore documenti integrativi e osservazioni, fino a cinque giorni prima dell'udienza¹¹.

Il giudice delegato apre l'udienza per esaminare il passivo, con o senza la presenza delle parti, ed in base ai documenti depositati dal curatore e dalle altre parti e da quelli rilevabili d'ufficio, decide su ogni singola domanda.

Su richiesta delle parti, il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione, se li ritiene necessari e funzionali alla celerità della fase, il cd. contraddittorio incrociato tra i titolari dei diritti, il curatore e altri interessati. L'imprenditore insolvente può essere presente in udienza, fare osservazioni sul progetto di stato passivo e chiedere al giudice delegato di essere sentito.

La decisione del giudice è espressa con decreto motivato, attraverso il quale accoglie totalmente o parzialmente, ovvero respinge, o dichiara inammissibile ciascuna domanda di insinuazione al passivo. Il creditore o il titolare di diritti, la

¹¹ Cfr. AMATORE R., *Lo stato passivo nel fallimento*, Giuffrè, 2013, pp. 67-68.

cui domanda è stata dichiarata inammissibile, ha la possibilità di proporre una nuova domanda, in modo tale da elidere i vizi.

Il decreto può contenere crediti ammessi al passivo con riserva, ossia, quando prima della dichiarazione di apertura della liquidazione, è stata emessa una sentenza per accertare crediti e non è ancora passata in giudicato, o quando si tratta di crediti condizionali, cioè di crediti il cui diritto può essere esercitato a seguito dell'escussione dell'obbligato principale, o quando il creditore presenti domanda senza la produzione del titolo di credito per causa a lui non imputabile¹². Qualora si verificasse l'evento che ha fatto scaturire l'ammissione con riserva, il giudice delegato, su istanza di parte o del curatore, emetterà il decreto con cui accoglierà definitivamente la domanda e modificherà il prospetto di stato passivo.

Il decreto, oltre a formare lo stato passivo, rende esecutivo lo stesso; pertanto, deve essere depositato in cancelleria.

Il curatore notifica la copia della dichiarazione di esecutività dello stato passivo ai creditori e ai possessori dei diritti che avevano presentato domanda di insinuazione al passivo. I creditori e i titolari di diritti, cui la domanda è stata rigettata o accolta parzialmente, possono proporre ricorso contro il curatore.

Oltretutto, il curatore, il creditore e il titolare di diritti possono proporre ricorso per l'accoglimento o per revocazione di una domanda di un concorrente. In tal caso, il ricorso per impugnazione deve essere proposto non oltre trenta giorni dalla data di notifica da parte del curatore, ovvero dalla scoperta del dolo, di falsità o dell'errore in caso di revocazione.

¹² In tal caso il creditore deve presentare il titolo di credito entro il termine stabilito dal giudice delegato.

2.8 Domande tardive

Sono definite domande tardive, le domande di insinuazione al passivo che vengono presentate oltre il termine dei trenta giorni prima dell'udienza di esame dello stato passivo ma non oltre i sei mesi dal deposito della sentenza di esecutività del passivo¹³; quest'ultimo termine può essere prorogato a dodici mesi e deve essere richiamato nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Il giudice delegato fissa l'udienza per esaminare le domande tardive, la quale deve tenersi non oltre quattro mesi, salvo casi di urgenza. Il curatore, a sua volta, comunica la data e l'ora dell'udienza a chi ha proposto domanda e ai creditori e titolari di diritti già ammessi al passivo. L'accertamento delle domande tardive viene effettuato con le stesse modalità dell'accertamento ordinario.

Oltre il termine di sei mesi, ovvero dodici, possono essere presentate domande di insinuazione al passivo (cd. domande ultra-tardive), solo se il creditore dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e purché la domanda sia stata presentata entro sessanta giorni dalla cessazione della causa che ha portato il ritardo; altrimenti il giudice delegato dichiara l'inammissibilità della domanda. Inoltre, il creditore titolare di diritti può fare richiesta di sospensione dell'attività liquidatoria del bene sino all'accertamento del diritto.

¹³ MININNO R., *Fallimento: sopravvenienza del credito e limite temporale per l'insinuazione al passivo*, Sistema Società, marzo 2020.

2.9 Rapporti pendenti

I contratti che, risultano ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti nel momento in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, sono sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore. A decorrere da tale data, il curatore si assume tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo a meno che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Nello specifico, il subentro del curatore comporta la prededucibilità dei crediti sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

Il curatore deve valutare opportunamente se proseguire o sciogliere il contratto, in relazione al miglior collocamento dell'azienda o dei beni sul mercato.

In caso di inerzia, il curatore può essere costituito in mora dal contraente, il quale può fargli assegnare dal Giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni per prendere una decisione. Decorso tale termine, il contratto si intende sciolto. Il contraente, in tal caso, ha diritto di presentare domanda di insinuazione al passivo per il credito derivante dal mancato pagamento. Tuttavia, resta precluso il diritto di ottenere il risarcimento del danno.

Qualora l'azione di risoluzione del contratto sia promossa, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, nei confronti del contraente inadempiente, è efficace nei confronti del curatore. Nel caso in cui il contraente intenda ottenere, oltre alla risoluzione per inadempimento, anche la restituzione di una somma o di un bene ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda di insinuazione al passivo.

Le clausole negoziali, che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale, sono inefficaci.

CAPITOLO 2

Il legislatore ha previsto una serie di norme per regolare gli effetti della liquidazione giudiziale con riferimento ai seguenti rapporti contrattuali:

- Contratti preliminari (art.173 CCII);
- Contratti relativi ad immobili da costruire (art.174 CCII);
- Contratti di carattere personale (art.175 CCII);
- Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art.176 CCII);
- Locazione finanziaria (art.177 CCII);
- Vendita con riserva di proprietà (art.178 CCII);
- Contratti ad esecuzione continuata o periodica (art.179 CCII);
- Restituzione di cose non pagate (art.180 CCII);
- Contratto di borsa a termine (art.181 CCII);
- Associazione in partecipazione (art.182 CCII);
- Conto corrente, mandato, commissione (art.183 CCII);
- Contratto di affitto di azienda (art.184 CCII);
- Contratto di locazione di immobili (art.185 CCII);
- Contratto di appalto (art.186 CCII);
- Contratto di assicurazione (art.187 CCII);
- Contratto di edizione (art.188 CCII);
- Rapporti di lavoro subordinato (art.189 CCII);
- Clausola arbitrale (art.192 CCII).

Di maggior rilievo è la questione relativa ai rapporti di lavoro subordinato nell'ambito della liquidazione giudiziale. Infatti, l'apertura della procedura, nei confronti del datore di lavoro, non costituisce motivo di licenziamento.

I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero di recedervi.

In caso di subentro, il curatore deve trasmettere all'Ispettorato del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina,

ovvero entro sessanta giorni presentando istanza di proroga al giudice delegato¹⁴, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa.

In caso contrario, ossia qualora il curatore decida di non subentrarvi, il rapporto s'intenderà sospeso sino al momento in cui non verrà esercitato il recesso. Tale decisione deve essere adottata per iscritto e con specificazione del motivo, che può dipendere dalla sussistenza di ragioni economiche inerenti all'assetto dell'organizzazione del lavoro, o all'impossibilità di continuazione o di trasferimento dell'azienda o di un suo ramo.

Nel caso di inerzia del curatore, il quale non comunichi se intende subentrare o recedere dal rapporto, decorsi quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale¹⁵, i rapporti si intendono sciolti di diritto.

Tale proroga è soggetta all'istituto dell'indennità che, ha natura previdenziale, in quanto sostiene il reddito dei lavoratori nella particolare situazione di bisogno determinata dall'apertura della liquidazione giudiziale, dalla quale deriva la sospensione del rapporto di lavoro e dell'obbligo retributivo del datore di lavoro. A tal proposito, il comma 4 specifica che a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità,

¹⁴ La proroga del termine può essere richiesta solo se l'azienda ha più di cinquanta dipendenti.

¹⁵ Tale termine è prorogabile sino alla durata massima di otto mesi.

CAPITOLO 2

che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.

Infine, qualora il curatore sia autorizzato all'esercizio dell'impresa, i rapporti di lavoro proseguono, salvo che il medesimo non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 189, co. 9, CCII.

CAPITOLO 3

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

3.1 Prosecuzione dell'esercizio di impresa

Il curatore, dopo la sentenza di apertura, può proporre la prosecuzione dell'intera azienda o di suoi rami; tale proposta è soggetta al parere del comitato dei creditori e all'autorizzazione da parte del giudice delegato che decide con decreto motivato e ne fissa la durata qualora esprima l'approvazione¹. Tuttavia, il curatore potrebbe essere autorizzato dal tribunale al momento della dichiarazione di apertura della procedura, qualora l'interruzione dell'attività possa generare danno grave e purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.

Durante la prosecuzione, il curatore deve:

- Informare il giudice delegato e il comitato dei creditori sulle circostanze che possono influire sulla continuazione dell'esercizio;
- Convocare il comitato, almeno ogni tre mesi, per informarlo sulla gestione dell'attività e fornire un parere sulla prosecuzione dell'esercizio;

¹ Cfr. FERRO M., *La legge fallimentare*, CEDAM, 2014, pp. 1377-1378.

- Depositare il rendiconto dell'attività per ogni semestre, ovvero alla conclusione del periodo amministrativo.

La cessazione può essere ordinata sia dal giudice delegato che dal tribunale: il primo ordina la cessazione quando il comitato dei creditori non riscontra l'opportunità della prosecuzione; il secondo può emanare decreto di cessazione, non soggetto a reclamo, quando si ritiene opportuno, sentiti il comitato dei creditori e il curatore.

3.2 Programma di liquidazione

Il curatore è l'organo preposto alla redazione del programma di liquidazione, il quale deve compiere le operazioni non oltre sessanta giorni dal deposito in cancelleria dell'inventario; tuttavia, tale documento è sottoposto ad un ulteriore termine, con il quale si impone la redazione entro centottanta giorni dal decreto che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale². Il secondo termine è molto importante da rispettare perché, qualora venisse oltrepassato senza giustificato motivo, il curatore sarà revocato per giusta causa.

Nel programma deve essere presente l'indicazione degli atti necessari, volti alla conservazione del valore aziendale, come l'esercizio d'impresa, l'affitto d'azienda nel suo complesso o di rami di essa e la cessione d'azienda come unica unità, di uno o più rami d'azienda o di beni individuabili in blocco.

Il documento è suddiviso in sezioni, nelle quali sono indicati i criteri e le modalità di liquidazione di beni immobili, di altri beni e di riscossione dei crediti;

²

Cfr.

URL

=

http://www.tribunale.varese.it/files/File/documenti/Istruzioni_programma_di_liquidazione.pdf

tuttavia, per ottenere un realizzo si devono sostenere dei costi, i quali devono essere menzionati unitamente ai tempi presunti di realizzo.

Il curatore, inoltre, deve indicare il termine ultimo entro il quale darà inizio dell'esecuzione del programma di liquidazione e il termine stimato per il completamento dello stesso; quest'ultimo termine non può eccedere i cinque anni, ovvero sette anni in casi molto complessi, dal deposito della sentenza di apertura della procedura. Oltretutto, sono indicati gli esiti delle liquidazioni già avvenute, le azioni giudiziali indipendentemente dalla natura, il subentro nelle liti avviate antecedentemente la data di apertura della liquidazione giudiziale con i relativi costi di giudizio.

Il giudice delegato acquisisce il programma di liquidazione e autorizza la notifica al comitato dei creditori per l'approvazione. A seguito dell'approvazione da parte del comitato, il giudice delegato rilascia l'autorizzazione ai singoli atti di liquidazione.

Il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, può rinunciare alla liquidazione di beni, per i quali risulta non conveniente tentare la vendita³. In tal caso, il curatore comunica ai creditori i beni che sono stati reinseriti nella disponibilità del debitore, per consentire loro di proporre azioni esecutive individuali come da deroga dell'articolo 150. In ogni caso, l'attività di liquidazione si presume inconveniente oltre sei mesi di tentata vendita senza esito positivo, ma l'attività liquidatoria può essere proseguita, previa autorizzazione del giudice delegato, qualora si riscontrino giustificati motivi di prosecuzione.

³ Cfr. ESPOSITO C., *Il programma di liquidazione*, IPSOA, 2010, p. 83.

Le vendite dei beni, previa valutazione da parte di esperti, vanno eseguite avvalendosi delle procedure competitive, in particolare per i beni immobili⁴. Il curatore adotta tre tentativi di vendita ripartiti nell'anno; qualora la vendita si protragga oltre, il nuovo prezzo può essere ridotto fino al 50% rispetto al prezzo precedentemente praticato.

Il giudice delegato, almeno trenta giorni prima della vendita, rende pubblici, con modalità idonee, l'ordinanza di vendita e gli altri atti per garantire la massima informazione e partecipazione dei possibili acquirenti.

L'offerta di acquisto deve essere proposta entro il termine e dietro il versamento della cauzione indicati nell'ordinanza di vendita; inoltre, l'offerta deve essere presentata dopo aver effettuato richiesta per l'esamina dei beni in vendita.

Prima del completamento delle operazioni di vendita, per quanto concerne i beni oggetto di iscrizione nei pubblici registri, il curatore provvede a notificare la notizia di vendita ad ogni creditore che vanta diritti di garanzia o privilegio sui beni stessi.

Ogni volta che si esegue un trasferimento di proprietà, il curatore, entro cinque giorni, informa gli altri organi della procedura depositando l'atto di compravendita nel fascicolo informatico.

3.3 Vendita e affitto dell'intera azienda o ramo di azienda

Gli esperimenti di vendita, inizialmente, vengono effettuati con procedura competitiva dell'intero complesso aziendale o di uno o più rami d'azienda, ovvero

⁴ Cfr. MARRANI R., *Linee Guida alle vendite competitive nel fallimento*, a cura del Sottogruppo Vendite Competitive della Commissione Fallimentare, febbraio 2016, p. 18.

beni o rapporti giuridici che possono essere raggruppati in uno o più blocchi, ovvero attività e passività di rami o dell'intera azienda. Tuttavia, qualora la vendita dell'intero complesso o in blocchi non consenta la massimizzazione del recupero per i creditori, ovvero gli esperimenti di vendita abbiano riportato risultati negativi, il curatore opta per la liquidazione dei singoli beni⁵. Si preferisce seguire questa prassi per evitare, in ogni modo, di distruggere il valore aziendale; per esempio, la vendita dei singoli beni porta alla totale distruzione dell'avviamento, cosa che non accadrebbe se si liquidasse l'azienda in rami o interamente.

Il nuovo proprietario/imprenditore dell'azienda o dei suoi rami è responsabile dei debiti, relativi all'esercizio, sorti a partire dalla data del trasferimento, mentre, è sollevato dalla responsabilità dei debiti già esistenti alla stessa data⁶. Tale condizione perde di valore qualora l'acquirente non paghi il prezzo in denaro, ma attraverso l'accollo dei debiti, a condizione che mantenga immutati i gradi dei crediti, ovvero mediante conferimento d'azienda o di suoi rami, beni o crediti.

In ogni caso, fino a che i creditori, che vantano garanzie o privilegi, non sono interamente soddisfatti, i diritti continueranno a gravare sui beni, salvo nel caso in cui i beni siano stati venduti con buoni risultati o il realizzo sia stato incapiente.

Il curatore, se lo ritiene opportuno, può proporre di concedere in affitto l'intera azienda o dei suoi rami a terzi; tuttavia, il giudice delegato rilascia l'autorizzazione per tale operazione solo se il comitato dei creditori ha votato in maniera favorevole.

⁵ Cfr. CAGNASSO O. – PANZANI L., *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, TOMO II, (Capitolo a cura di GALLONE A.) UTET Giuridica, 2016 p. 2058.

⁶ Cfr. URL = <https://www.altalex.com/documents/news/2016/04/11/la-retrocessione-d-azienda-a-scadenza-d-affitto-e-la-sorta-dei-debiti>

L'affitto di azienda o di parti di essa, in base alle circostanze, può risultare utile non solo per la conservazione del valore aziendale ma anche per la futura vendita, in quanto il curatore potrebbe aver trovato l'acquirente prima dell'esperimento di vendita: l'affittuario stesso. Infatti, nel contratto di affitto può essere inserito il diritto di prelazione, previa autorizzazione del giudice delegato e parere affermativo del comitato dei creditori⁷.

Il curatore deve attuare forme di pubblicità, della procedura competitiva, adeguate a garantire la massima informazione e partecipazione. La scelta dell'affittuario si basa sulle garanzie prestate, sull'ammontare del canone di affitto e sul piano di prosecuzione dell'attività aziendale con conservazione del livello occupazionale.

3.4 Ripartizione dell'attivo

I creditori, con cadenza quadrimestrale, a partire dalla data di dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ricevono, da parte del curatore, il prospetto delle somme disponibili e il progetto di ripartizione. Le somme disponibili sono al netto dell'importo riservato alla procedura. Il curatore è tenuto a trasmettere tali documenti solo se è in possesso di somme disponibili; qualora, però, non rispettasse quest'obbligo, costituirebbe una giusta causa per essere revocato.

Entro quindici giorni, dalla data della comunicazione del riparto, i creditori possono proporre il reclamo innanzi al giudice delegato; in tal caso si renderà

⁷ Cfr. PANZANI L., *Riforma fallimentare. La riforma delle procedure concorsuali. Il secondo atto*, p. 38 (URL = https://www.tuttocamere.it/files/pconcorsuali/Riforma_Fallimentare_Panzani.pdf).

esecutivo il piano di riparto con accantonamento delle somme dei crediti in contestazione⁸. Diversamente, decorsi i quindici giorni senza che il giudice delegato riceva reclami, dichiara esecutivo il piano di riparto, previa richiesta da parte del curatore cui dovrà allegare il progetto di ripartizione e la prova documentale dell'avvenuta trasmissione ai creditori.

I creditori che sono stati ammessi allo stato passivo con domanda tardiva, partecipano alle ripartizioni delle somme disponibili che avranno luogo dopo la loro ammissione. Peraltro, coloro che possiedono crediti assistiti da prelazione, ovvero che hanno dimostrato che il ritardo è dovuto a causa ad essi non imputabile, hanno il diritto le loro quote proporzionali che avrebbero dovuto ricevere nelle ripartizioni precedentemente avvenute.

3.5 Tipologia di crediti

L'ordine di graduazione di distribuzione delle somme assegnato dalla legge è così dettato:

- Crediti prededucibili;
- Crediti con prelazione;
- Crediti chirografari;
- Crediti postergati.

I crediti prededucibili sono i primi ad essere soddisfatti e sono considerati come tali, quelli qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in funzione

⁸ Cfr. VENTURI D., *Scadenziario degli adempimenti del curatore fallimentare*, Commissione di Studio di Diritto Fallimentare, ODCEC Ravenna, 2016, p. 26.

della procedura di liquidazione giudiziale (per es. crediti maturati dai legali incaricati dal curatore; crediti derivanti dai contratti in cui il curatore è subentrato; crediti di massa). Inoltre, tali crediti sono rimborsati per il capitale, per gli interessi e per le spese. Le somme derivano dalla vendita del patrimonio mobiliare e immobiliare; quindi bisogna escludere il ricavato dei beni in pegno e ipotecati per la parte occorrente alla soddisfazione del creditore, e avere riguardo nei confronti dei creditori privilegiati.

I creditori che vantano privilegi sui beni vengono soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese, e se il ricavato derivante dalla vendita dei beni posti a garanzia riesce a rimborsare integralmente il credito, tali creditori usciranno dal concorso dei creditori. Diversamente, qualora il ricavato dei beni non è sufficientemente ampio per la copertura del credito garantito, i creditori, per la parte da soddisfare, concorreranno come creditori chirografari. Tuttavia, i creditori privilegiati non devono obbligatoriamente attendere la vendita dei beni posti a garanzia, perché hanno il diritto di partecipare alle ripartizioni dell'attivo poste in essere anteriormente. In questo caso, si possono verificare due scenari: il primo si ha quando i creditori con prelazione sono soddisfatti integralmente, mediante le ripartizioni anteriori alla vendita dei beni ipotecati o in pegno, il cui ricavato sarà assegnato ai creditori chirografari; il secondo, invece, si ha quando non riescono ad essere soddisfatti integralmente, allora, al momento della vendita dei beni posti a garanzia, tratterranno solo la percentuale che spetta loro per essere soddisfatti nella totalità, lasciando l'avanzo ai creditori chirografari.

La ripartizione dell'attivo tra i creditori chirografari deve avvenire secondo la regola generale della *par condicio creditorum*, quindi nella stessa proporzione⁹.

⁹ Cfr. Studio NCTM, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, IPSOA, 2017, p.292.

Questa regola non ha valore per i crediti privilegiati, in quanto va a ripartire, ciò che rimane dell'attivo, tra i creditori chirografari e in proporzione all'entità del credito.

3.6 Ripartizione finale

Il curatore redige il rendiconto dove illustra, al giudice delegato, le operazioni contabili in maniera analitica, l'attività di gestione di tutta la procedura e le modalità di attuazione del programma di liquidazione con i relativi esiti.

Il rendiconto deve essere depositato in cancelleria e trasmesso a tutti i creditori. Il giudice delegato fissa l'udienza che dovrà tenersi non prima di quindici giorni dalla data di comunicazione del rendiconto ai creditori.

Il giudice delegato, salvo che siano state presentate contestazioni, emette il decreto con cui approva il rendiconto, liquida il compenso del curatore e ordina il riparto finale.

Nella ripartizione finale, il giudice delegato può disporre, nei confronti dei creditori che acconsentono, che siano assegnati loro i crediti di imposta del debitore in luogo delle somme ricavate dalla liquidazione, rispettando le cause di prelazione.

Può accadere che uno o più creditori siano irreperibili o assenti in udienza, in tal caso le somme loro spettanti sono depositate presso il conto corrente intestato alla procedura. Tali creditori, decorsi cinque anni dal deposito, perdono il diritto di riscuotere le somme, per le quali i creditori rimasti insoddisfatti possono presentare richiesta. Il giudice delegato, indipendentemente dal fatto che sia avvenuta l'esdebitazione del debitore, ordina la distribuzione delle somme fra i creditori richiedenti, rispettando l'ordine di distribuzione dettato dalla normativa. La parte

CAPITOLO 3

che rimane dopo la distribuzione, ovvero l'intera somma nel caso in cui non ci siano state richieste, sarà acquisita dalle casse dello Stato.

CAPITOLO 4

CESSAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

4.1 Casi ordinari di cessazione

La procedura di liquidazione giudiziale termina nei seguenti casi:

- se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di apertura di liquidazione giudiziale non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata dal tribunale con decreto motivato emesso dal tribunale, su istanza del curatore, del

debitore ovvero d'ufficio¹. La sentenza, entro il giorno seguente il deposito in cancelleria, deve essere comunicata al debitore, al PM, ai creditori e all'ufficio del registro delle imprese.

Quando il motivo della chiusura della liquidazione deriva da insufficienza dell'attivo, per cui non è possibile soddisfare i creditori neppure in parte, accertata prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide solo dopo aver sentito il curatore, il debitore e il comitato dei creditori².

Salvo che non siano stati proposti ricorsi innanzi alla corte d'appello, ovvero la corte di cassazione, entro i termini, il decreto, che dichiara o respinge la richiesta di chiusura, acquista efficacia.

La sentenza di chiusura passata in giudicato implica la cessazione degli effetti che gravavano durante la procedura di liquidazione giudiziale, infatti si riscontrano:

- cessazione degli effetti sul patrimonio del debitore;
- cessazione delle conseguenti incapacità personali;
- decadenza degli organi preposti alla liquidazione giudiziale.

In tal caso, l'imprenditore riacquista il possesso e l'amministrazione dei beni; ciò vuol dire che i creditori, per la parte non soddisfatta, sono liberi di esercitare azioni individuali contro il patrimonio dell'imprenditore, per ottenere il soddisfacimento per capitale e interessi. Queste azioni, invece, non sono ammesse qualora sia stata concessa l'esdebitazione a norma dell'articolo 278, ovvero se i beni che intendono aggredire siano oggetto di giudizi pendenti.

¹ Cfr. BERTACCHINI E., *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, 2011, p. 376.

² Cfr. PENTA A., *La liquidazione dell'attivo fallimentare*, CEDAM, 2015, p. 107.

La chiusura della procedura, come detto, porta alla decadenza dei poteri del curatore; tuttavia, nell'ipotesi di chiusura quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo, il curatore mantiene la legittimazione processuale per tutti i gradi di giudizio per i giudizi pendenti, nonché per i procedimenti strumentali all'attuazione di decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, indipendentemente dal fatto che siano stati instaurati prima o dopo la sentenza di chiusura della procedura.

Gli accantonamenti per gli oneri relativi ai giudizi pendenti, così come le somme accantonate all'atto della ripartizione finale, unitamente alle somme per i provvedimenti esecutivi non ancora definitivi, saranno riparti, tra i creditori, dopo la chiusura della procedura con le modalità descritte dalla legge³.

Mantiene la carica, oltre al curatore, anche il giudice delegato perché resta il punto di riferimento del curatore, tant'è che egli rilascia l'autorizzazione, al curatore, qualora quest'ultimo voglia rinunciare alle liti e alle transazioni che sorgeranno a seguito della chiusura della procedura.

Dopo aver presentato l'ultimo progetto di ripartizione e/o conclusi i giudizi pendenti, il tribunale archivia la procedura di liquidazione giudiziale, emettendo il decreto, previa richiesta da parte del curatore.

Nei casi in cui la chiusura della procedura sia stata decretata per la compiuta ripartizione finale dell'attivo o per l'insufficienza dell'attivo, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale sia riaperta, purché vengano rilevate

³ Cfr. MANDOLESI L. et al., *La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell'art. 118 L.F. Riflessioni e suggerimenti operativi*, Gruppo di Lavoro multidisciplinare "Chiusura Fallimenti e Giudizi Pendenti", CNDCEC, 2014 – 2016, p.16.

attività, nel patrimonio dell'imprenditore, in misura tale da rendere utile il provvedimento⁴.

4.2 Concordato nella liquidazione giudiziale

Il concordato nella liquidazione giudiziale è un accordo proposto dai creditori o terzi, ma non può essere considerato un contratto convenzionale perché è sottoposto all'omologa del giudice⁵.

La richiesta può essere presentata dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione, senza attendere l'esecutività dello stato passivo. Il requisito più importante è che il debitore abbia tenuto la contabilità in modo tale da consentire, al curatore, la predisposizione dell'elenco passivo provvisorio, il quale è soggetto all'approvazione da parte del giudice delegato. La proposta, effettuata dal terzo, deve contenere l'indirizzo PEC su cui ricevere le comunicazioni; altrimenti le comunicazioni verranno eseguite con il deposito dei documenti in cancelleria.

La normativa non esclude la possibilità di fare richiesta di concordato da parte del debitore o da società partecipate da quest'ultimo; tuttavia questi possono proporre richiesta solo nel rispetto di termini ben precisi: decorso un anno dalla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale ed entro due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. In tal caso, il debitore, al momento della proposta,

⁴ CAPO G., *La chiusura e la riapertura della liquidazione giudiziale*, Edicola Fisco, aprile 2019, n. 17, pp. 22 – 32.

⁵ Cfr. RANIELI M., *Prove di contendibilità nel concordato preventivo e fallimentare*, CEDAM, 2017, p. 32.

deve prevedere un apporto di risorse, volte ad incrementare il patrimonio di almeno il dieci per cento, altrimenti la proposta sarà dichiarata inammissibile.

In merito al contenuto della proposta di concordato, essa può prevedere:

- la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; non sono stabiliti i criteri con i quali devono essere suddivisi le classi di creditori; il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione;
- trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; è evidente che non possono essere previsti trattamenti differenziati per creditori appartenenti alla medesima classe;
- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie.

La proposta, inoltre, può prevedere che i creditori muniti di diritti di prelazione, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, ossia in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali grava la prelazione.

Il tribunale designa un professionista indipendente, iscritto all'albo dei revisori legali ed in possesso dei requisiti per la nomina agli incarichi, per la redazione di una relazione giurata in cui si riporta il presumibile valore di realizzo dei beni al netto delle spese generali e procedurali.

CAPITOLO 4

Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o alla domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvo che sia stato concesso l'istituto dell'esdebitazione.

Il giudice delegato, che riceve la proposta di concordato, chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte⁶. Per valutare la ritualità della proposta, oltre al parere del curatore, il giudice chiede il parere al comitato dei creditori; se quest'ultimo è favorevole, ordina al curatore di comunicare ai creditori, a mezzo PEC, sia la proposta, sia i pareri, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione.

Il giudice fissa il termine, che può andare dai venti ai trenta giorni, entro il quale i creditori depositino l'eventuale dissenso presso la cancelleria del tribunale, informandoli che la mancata risposta sarà considerata voto favorevole (vige il principio del silenzio assenso).

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, prima di essere comunicata ai creditori, il giudice delegato trasmette la documentazione al tribunale per sottoporla alla verifica del corretto utilizzo dei criteri normativi.

Il concordato è sottoposto all'approvazione dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti con diritto di voto, e se sono previste classi diverse, la maggioranza deve verificarsi anche nel maggior numero di classi.

⁶ Cfr. PACCHI S., *Il concordato fallimentare*, IPSOA, 2008 p. 11.

I creditori che hanno diritto di voto differiscono in base al tempo di presentazione della domanda di concordato: se è stata presentata precedentemente alla sentenza che dichiara esecutivo lo stato passivo, allora, il diritto di voto spetta ai creditori presenti nell'elenco provvisorio; qualora, invece, sia già stato reso esecutivo lo stato passivo hanno diritto di voto i creditori presenti nello stesso, compresi gli ammessi con riserva. I creditori titolari di diritti di prelazione non hanno diritto di voto se non rinunciano alla prelazione⁷; la rinuncia può essere parziale, nella misura di almeno un terzo del credito comprensivo di accessori.

Sono esclusi dal diritto di voto, *ex lege*, il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al quarto grado, le società da questi controllate, i creditori in conflitto di interessi e i crediti ceduti da meno di un anno dalla proposta di concordato; i crediti ceduti dopo la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale hanno diritto di voto solo se effettuati a favore di intermediari finanziari.

Per il concordato nella liquidazione giudiziale non è necessario che vi sia un'adunanza dei creditori⁸. Il concordato, anche se approvato, non è immediatamente efficace; infatti l'esito deve essere trasmesso, a cura del curatore, al giudice delegato. Qualora l'esito sia positivo, il giudice delegato ordina, al curatore, di comunicare lo stesso, via PEC, ai creditori dissenzienti e al proponente, affinché quest'ultimo faccia richiesta di omologazione. Inoltre, l'esito deve essere notificato, al debitore, via PEC; ove non è possibile si procede con la classica lettera raccomandata A/R.

Il giudice delegato, per consentire l'opposizione all'approvazione del concordato da parte dei creditori, fissa, con decreto, un termine dai quindici ai trenta

⁷ Cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 Febbraio 2011, n. 3274.

⁸ Cfr. ABRIANI N. et al., *Diritto fallimentare. Manuale breve*, Giuffrè, 2008, p. 158.

giorni per proporre reclamo da coloro che ne abbiano interesse. Lo stesso termine deve essere considerato dal comitato dei creditori per provvedere al deposito del parere definitivo; qualora il comitato rimanga inerte, il curatore deve intervenire, in luogo di quest'ultimo, entro sette giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Tale situazione crea due possibili scenari:

- Se decorso il termine fissato non vengono presentate opposizioni, il tribunale, dopo aver verificato la regolarità della procedura e l'esito della votazione, procede all'omologa del concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Pertanto, la proposta diviene efficace appena scaduti i termini per proporre opposizione all'omologazione.
- Se entro il termine sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Decorso il termine per proporre opposizione, il decreto passa in giudicato e il curatore provvede alla redazione del rendiconto con le stesse modalità usate nella liquidazione dell'attivo, e, infine, il tribunale emette la sentenza con cui dichiara la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il reclamo può essere proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

Il concordato ha effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale, anche di quelli che non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo; a questi, però, non si estendono le garanzie prestate nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori effettuano il controllo sull'esecuzione del concordato, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

Qualora il concordato venga completamente eseguito, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni, la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea al conseguimento delle finalità del concordato. Quindi, il giudice delegato è investito di una ampia libertà di manovra, che va oltre l'ambito delle cauzioni e delle garanzie⁹.

Il decreto, con il quale viene accertata la completa esecuzione del concordato, deve essere notificato al debitore, al PM, al proponente e all'ufficio del registro delle imprese. Tuttavia, il concordato potrebbe non raggiungere gli scopi per cui era stato promosso per inadempienza o per dolo del proponente.

Ciascun creditore può chiederne la risoluzione, depositando ricorso nella cancelleria del tribunale quando il proponente non adempie regolarmente agli obblighi previsti. Il ricorso per la risoluzione del concordato deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Se il ricorso viene accolto, la sentenza dichiara la risoluzione del concordato e la contestuale riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, che è provvisoriamente esecutiva, e vengono richiamati il giudice delegato e il curatore per tornare a svolgere le funzioni precedenti. La sentenza può essere impugnata, entro 30 giorni, con ricorso davanti alla corte d'appello.

⁹ BERTACCHINI E., *Manuale di diritto fallimentare*, op. cit., p. 418.

Non è possibile chiedere la risoluzione del concordato, quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. Inoltre, non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del debitore verso cui il terzo, nella proposta di concordato presentata, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

Qualora si scopra che il debitore abbia, dolosamente, aumentato il passivo o occultato l'attivo, il curatore o qualsiasi creditore può proporre istanza di annullamento del concordato¹⁰ innanzi al tribunale. Il ricorso deve essere proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo, in ogni caso entro due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

L'accoglimento del ricorso implica la riapertura della liquidazione giudiziale con le stesse modalità adottate nella risoluzione. Anche tale sentenza è impugnabile per mezzo di reclamo da proporsi alla corte d'appello.

Con la riapertura della liquidazione giudiziale, indipendentemente dalla risoluzione o dall'annullamento, possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato¹¹; il concorso è partecipato sia dai vecchi che dai nuovi creditori per le somme ancora dovute e sono nulli gli atti a titolo gratuito eseguiti tra la chiusura e la riapertura della liquidazione giudiziale.

La normativa non esclude la possibilità di proporre nuovamente il concordato, infatti, una volta che è stato reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può, tuttavia, essere omologato se, prima dell'udienza a ciò destinata, non sono depositate, nei

¹⁰ Cfr. GROSSI M. R., *La riforma della legge fallimentare. Commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali*, Giuffrè, 2008, p. 1229.

¹¹ Cfr. Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2013, n. 11027.

modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

4.3 Istituto giuridico dell'esdebitazione

L'istituto dell'esdebitazione prevede che il debitore venga liberato dai debiti e, dunque, comporta l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale.

Il principio dell'esdebitazione è applicabile, in base all'articolo 278 del codice della crisi, a tutte le procedure concorsuali che prevedono la liquidazione dei beni (requisito oggettivo); di conseguenza, si evince la possibilità della sua applicazione anche nella procedura di liquidazione giudiziale. La normativa individua anche un requisito soggettivo, il quale consente di accedere all'esdebitazione dell'impresa commerciale, agricola e artigiana indipendentemente dal fatto che sia stata costituita da persona fisica o giuridica; inoltre, possono accedere i professionisti, i consumatori, i gruppi di imprese e le società pubbliche.

Concedendo tale opportunità, i creditori rimasti insoddisfatti, in toto o in parte, perdono il diritto di esigere le somme dovute dal debitore, perché quest'ultimo ha ricevuto la cd. liberatoria.

Il debitore, che intende richiedere di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione, oltretutto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Deve aver cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- Non deve aver, in alcun modo, ritardato, contribuito a ritardare o ostacolato lo svolgimento della procedura;

CAPITOLO 4

- Non deve aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- Non deve aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- Non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o vi è stata applicazione di una delle misure di prevenzione, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

Decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ovvero al momento della chiusura della procedura qualora non siano trascorsi i tre anni, il debitore ha diritto di ottenere l'esdebitazione, fatta salva la presenza dei requisiti sopra descritti.

L'esdebitazione non si estende agli obblighi derivanti da:

- mantenimento e quelli di natura alimentare;
- obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
- debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
- sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Anche in caso di esdebitazione rimangono fermi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso, in quanto l'esdebitazione ha efficacia soltanto personale e non si estende agli altri obbligati.

Il tribunale, previo parere degli organi della procedura, tenuto conto del rapporto riepilogativo del curatore, verifica la sussistenza dei requisiti per concedere l'esdebitazione e, con lo stesso decreto ove dichiara chiusa la procedura, pronuncia che i crediti concorsuali insoddisfatti sono inesigibili nei confronti del debitore¹².

Il decreto è notificato al debitore, al PM, agli organi della procedura e ai creditori non interamente soddisfatti; questi ultimi hanno diritto di impugnare la sentenza, entro trenta giorni, innanzi alla corte d'appello.

¹² Cfr. TRISORIO LIUZZI G., *Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, Giuffrè, 2011, p. 303.

CAPITOLO 5

CONFRONTO TRA IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E LA LEGGE FALLIMENTARE ATTUALMENTE IN VIGORE

5.1 Organi della procedura

La riforma ha introdotto numerose novità rilevanti, per quanto concerne i poteri in capo al curatore. Ai sensi dell'art.125 co. 1 CCII, il curatore “è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358” dello stesso codice. Questo significa che il tribunale, per procedere alla nomina di tale organo, dovrà obbligatoriamente scegliere un professionista tra gli iscritti nell'apposito Albo Nazionale degli Incaricati della Gestione e del Controllo come previsto dall'art. 356, ed esclusivamente tra coloro che avranno i requisiti richiesti dall'art. 358.

L'art. 356 CCII sancisce espressamente i requisiti per ottenere la prima iscrizione all'albo nazionale, specificando che potranno rientrarvi coloro che:

- Siano in possesso dei requisiti di onorabilità;
- siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1, lett. a), b) e c);
- e di aver assolto agli obblighi di formazione.

Tali requisiti devono coesistere in capo al professionista, altrimenti non potrà ricoprire nessuna carica di gestione e controllo.

Gli obblighi di formazione sono disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, il quale parla dei corsi di formazione in ambito della crisi di impresa e di sovraindebitamento e con una durata di almeno duecento ore, dello svolgimento di un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso curatori, commissari giudiziali, ecc. ed infine, un aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore presso l'ordine professionale.

Il legislatore, per favorire le prime iscrizioni all'albo, ha disposto che i soggetti che abbiano i requisiti dell'art. 358 e che sono stati incaricati in almeno quattro procedure, negli ultimi quattro anni, come curatori, commissari o liquidatori giudiziali, potranno ottenere l'iscrizione alla data di entrata in vigore di tale disciplina.

Si evince che i curatori, che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo nazionale, potranno essere chiamati a svolgere le funzioni da qualsiasi tribunale nel territorio dello Stato, e non in base all'iscrizione territoriale del professionista limitrofa al tribunale o alla Corte d'Appello.

L'intento della riforma è di contenere i costi della procedura, ma non sarà così nel caso in cui venga incaricato un curatore che si trovi geograficamente lontano rispetto all'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale e soprattutto se la medesima sia totalmente o quasi incapiente. A rigor di logica, il tribunale che procederà alla nomina, sceglierà un professionista nelle vicinanze, in modo tale da gravare il meno possibile sulla massa dei creditori.

I requisiti indicati dall'art. 358 sono: iscrizione nell'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o tra gli studi professionali associati o società tra professionisti a condizione che i soci di queste strutture risultino iscritti

ad uno degli albi di cui sopra e specificando, al momento dell'accettazione, la persona fisica materialmente incaricata a seguire la procedura, ovvero i soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Tuttavia, non possono essere nominati i soggetti previsti dal medesimo articolo al comma 2, il quale disciplina le ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi con la procedura che non permettono la nomina come ad esempio il coniuge.

Il comma 3 dell'art. 358 detta una serie di qualità da tenere in considerazione ai fini della nomina, che riguardano la diligenza, la competenza, l'esperienza e la celerità mostrata dal curatore nell'espletamento di altre procedure, comunque rapportate a criteri di trasparenza e rotazione degli incarichi, dando la possibilità, anche, a nuovi curatori di avere un'esperienza concreta mediante l'incarico in procedure meno impegnative.

L'articolo 125, oltre a dettare le modalità di nomina, mette in luce anche i possibili conflitti di interesse, infatti prevede l'applicazione, in quanto compatibile ai fini della nomina, della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 159 del 2011, in particolare l'art. 35, di tale decreto, fa riferimento al magistrato che conferisce l'incarico, non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali, i creditori o debitori del magistrato, del coniuge o dei figli del magistrato, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli del magistrato, i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste il magistrato.

L'art. 35 del Codice antimafia è stato integrato dall'art. 1 co. 4-bis del d.lgs. 54/2018, introducendo un sistema di incompatibilità alla nomina di amministratore giudiziario, ovvero di suo coadiutore, derivante da legami di parentela, da rapporti amicali, ovvero di natura affettiva con magistrati addetti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l'incarico.

Nello specifico si tratta di incompatibilità derivanti da legami tra il professionista e il magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico ed in particolare la norma detta i legami incompatibili: il rapporto di coniugio, di unione civile o convivenza di fatto, la parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado, un rapporto di amicizia consolidato, ecc.

Per quanto concerne l'accettazione dell'incarico, l'art. 126 CCII differisce sostanzialmente dall'art. 29 L.F. per l'introduzione del secondo comma, concernente la comunicazione, da parte della cancelleria al curatore, delle credenziali relative al domicilio digitale della procedura di liquidazione giudiziale, quindi la riforma trasla l'onere a carico del curatore di comunicare il domicilio della posta elettronica.

Una delle novità di maggiore importanza della riforma riguarda la possibilità, per il curatore, di accedere molto più velocemente, rispetto al passato, ad un flusso di informazioni indispensabili per poter conoscere la reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale. Tali informazioni sono utili, al curatore, per:

- poter predisporre una relazione dettagliata sulle cause del dissesto richiamato dall'art. 130, in modo tale da redigere il documento il più possibile veritiero e per ausiliare al meglio l'autorità penale competente;
- la redazione dell'elenco dei creditori in maniera puntuale;

- redigere un progetto di stato passivo veritiero e realistico.

L'art. 42 infatti, fatte salve le disposizioni dell'art 39, concede la possibilità, al curatore, di acquisire, da parte della cancelleria di riferimento, un resoconto dei debiti tributari, contributivi e di tutti i documenti dettati dall'art. 367 relativi all'impresa insolvente. L'acquisizione avviene attraverso il collegamento telematico, da parte della cancelleria, con le banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e del Registro delle imprese. Dal registro delle imprese, la cancelleria, può richiedere i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie come l'aumento o la diminuzione del capitale, la fusione o la scissione dell'azienda, trasferimenti dell'intera azienda o di suoi rami. Ulteriori informazioni. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi.

Fin quando il portale telematico non sarà operativo, la cancelleria provvederà all'acquisizione dei dati e documenti sopra indicati attraverso la stipulazione di convenzioni gratuite e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Con la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza espressamente il curatore ad accedere direttamente ed a titolo gratuito, oltre alle banche dati dall'anagrafe tributaria, anche all'archivio dei rapporti finanziari, agli atti sottoposti ad imposta di registro, anche ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori, nonché la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti esistenti con

l'impresa sottoposta alla procedura, rispettando le modalità di cui agli art. 155 quater, quinquies e sexies del c.p.c.

Nella legge fallimentare attualmente in vigore è previsto questo potere del curatore, ai sensi dell'art. 155 sexies del c.p.c., ma limitato ad ogni singola istanza ed è subordinato alla preventiva autorizzazione del giudice delegato, e i relativi costi devono essere anticipati a carico del curatore.

Diversamente la riforma trasforma tale potere diviene di natura generale, gratuita e ampliata, perché inserito pedissequamente nella sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale con contestuale obbligo a carico del curatore di attingere a tutte queste informazioni per il migliore espletamento dell'incarico ad esso assegnato.

Anche i poteri di indagine in capo al curatore sono stati ulteriormente ampliati, infatti l'art 130 CCII commi 2 e 3, norma che relaziona sulle cause del dissesto, prevede che, nel caso in cui l'imprenditore insolvente non adempia agli obblighi di deposito dei libri contabili indicati dall'art. 49 CCII, ovvero quando queste scritture appaiono incomplete, ovvero risultino inattendibili, il curatore può chiedere al Giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati in aggiunta, rispetto a quelle previste dallo stesso art. 49 CCII, specificatamente indicate nell'istanza di autorizzazione, per le operazioni compiute dall'imprenditore nei 5 anni anteriori alla presentazione della domanda che ha portato all'apertura della procedura di liquidazione.

Inoltre, l'art. 49 al comma 3 lett. b) prevede che il tribunale, ove lo ritiene opportuno, ha la possibilità di nominare, unitamente al curatore, uno o più esperti nell'esecuzione di specifici compiti in luogo del curatore. La nomina di tali esperti per specifiche esigenze, contestualmente alla dichiarazione di apertura della

liquidazione giudiziale, rappresenta una novità assoluta da parte della commissione Rordorf.

Fermo restando che durante la procedura il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa avvalersi di tecnici e altre persone retribuite, quindi non solo in fase iniziale della procedura il tribunale può indicare specifici professionisti per coadiuvare il curatore (art. 129 co. 2 CCII, sostituirà l'art. 32 L.F.).

Il tribunale potrà nominare tali professionisti per diversi compiti come ad esempio la fase liquidatoria oppure l'esercizio provvisorio dell'impresa, in modo tale che il curatore si occupi della redazione della relazione informativa ai sensi dell'art. 130 il quale deve essere presentato entro trenta giorni dall'apertura della procedura ovvero della formazione del progetto dello stato passivo e della relazione particolareggiata, il quale quest'ultimo deve essere depositato entro sessanta giorni dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Come prevede l'articolo 137, il compenso degli esperti verrà calcolato in base all'attività proporzionalmente svolta da ognuno e liquidato sottraendolo dal compenso che spetta al curatore, perché gli esperti operano in luogo del curatore. Se non ci fosse tale norma, il curatore delegherebbe i compiti il più possibile perché il suo compenso non sarebbe diminuito.

Il curatore non può delegare qualsiasi tipo di operazione agli esperti, infatti, alcune operazioni, in base all'art. 129 CCII, sono ritenute di particolare rilievo e devono essere svolte esclusivamente e personalmente da parte del curatore: i documenti richiamati nell'art. 198, ossia la redazione degli elenchi dei creditori con le relative prelazioni, dei titolari di diritti immobiliari e mobiliari, del bilancio dell'ultimo esercizio; la comunicazione, ai sensi dell'art. 200, dell'avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali delle notizie relative alla domanda di insinuazione allo stato passivo; la formazione del progetto di stato passivo regolata

dall'art. 203; comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento dello stato passivo art. 209; redazione del programma di liquidazione di cui all'art. 213.

L'art. 128 CCII replica sostanzialmente i primi due commi dell'art. 31 L.F. prevedendo quale funzione principale del curatore quella di amministrazione del patrimonio del debitore mediante il cd. spossessamento quindi privando della disponibilità all'imprenditore di tutti i beni e diritti rientranti nella procedura liquidatoria tralasciando i diritti personali ed i beni non assoggettati alla medesima procedura o quelli oggetto di rinuncia da parte della curatela ai sensi dell'art. 142. Tuttavia, la novità risiede al terzo ed ultimo comma dell'art. 128, il quale prevede la possibilità per il curatore di assumere la difesa tecnica nei giudizi tributari, qualora egli abbia la qualifica necessaria per il patrocinio dinanzi al giudice tributario e sicuramente sia il curatore avvocato che dottore commercialista sono qualificati, mentre per tutti gli altri giudizi riguardanti la procedura rimane inalterata la disposizione della legge fallimentare attualmente in vigore.

Il legislatore ha apportato questa modifica con l'intenzione da un lato di abbattere i costi della procedura, come riportano le disposizioni fornite dalla legge 155 del 2017, essendo un risparmio funzionale alla massa dei creditori, poiché il curatore non avrà diritto a nessun compenso per l'attività di difensore nei giudizi tributari, dall'altro prevedere che quest'ultimo, sulla base di una conoscenza approfondita della situazione contabile, economica e finanziaria dell'imprenditore insolvente, potrebbe assistere la procedura in modo più compiuto. Tuttavia, questo risparmio economico per la massa dei creditori non è detto che si verifichi, perché il legislatore non ha imposto al curatore di ricoprire la carica di difensore, ma è una facoltà, la cui decisione spetta a quest'ultimo.

L'art. 130 è stato parzialmente modificato rispetto all'art. 33 L.F., con riferimento alla prima relazione, il nuovo codice, detta un termine di trenta giorni dalla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, entro il quale, il curatore

deve presentare, al giudice delegato, una relazione di tipo informativa, sugli accertamenti compiuti circa le cause dell'insolvenza e la responsabilità del debitore, mentre la prima relazione della legge fallimentare diventa la seconda nel nuovo codice, infatti nella riforma la relazione particolareggiata non scompare, ma viene redatta in un secondo tempo, ossia entro sessanta giorni dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, qualora l'accertamento del passivo non sia possibile perché il curatore prevede un insufficiente realizzo, il termine diventa di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Quindi la riforma ha previsto due relazioni anziché un'unica relazione ma più compiuta; la prima di natura informativa, entro trenta giorni dall'apertura della procedura, deve essere circoscritta ad accertamenti compiuti circa le cause che hanno provocato l'insolvenza nonché l'eventuale responsabilità del debitore, degli amministratori o degli organi di controllo. La seconda, invece, particolareggiata, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, "in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale".

L'intento del legislatore nell'aver inserito la doppia relazione potrebbe risiedere nel fatto che, il curatore nel redigere la seconda relazione, vista la sua importanza anche a livello penale, in un momento diverso dall'apertura della liquidazione giudiziale ha una visione sicuramente più chiara sia a livello economico-patrimoniale e sia sui fatti che hanno portato all'insolvenza, dato che il curatore ha libero accesso alle banche dati sopra indicate. Il termine della prima relazione è dimezzato rispetto alla seconda relazione, il motivo potrebbe derivare dal fatto che la liquidazione giudiziale è una procedura marginale, quindi il curatore potrebbe già conoscere la situazione dell'azienda perché deriva da un'altra

procedura con esito negativo, comunque è un periodo breve specie se si tratta di una grande società.

Entrambe le relazioni devono essere depositate entro cinque giorni al pubblico ministero da parte del curatore, e a tutela della segretezza delle indagini penali, previo provvedimento del giudice delegato, sono segretate le parti della relazione che contengono informazioni riguardanti la responsabilità penale del debitore, degli amministratori, degli organi di controllo o di terzi. A tutela della riservatezza del debitore, inoltre, sono segretate le circostanze irrilevanti ai fini della procedura o che attengono alla sua sfera personale.

Per quanto riguardano le relazioni riepilogative semestrali di cui all'art. 130, sono state apportate le seguenti modifiche:

- il termine di scadenza per il deposito della prima relazione è stato indicato in quattro mesi e le successive ogni semestre;
- la preventiva presentazione al giudice delegato delle medesime, specificando le attività compiute e le ulteriori informazioni acquisite dopo il deposito delle prime due relazioni ed allegando il conto della gestione e gli estratti del conto della procedura relativi ai diversi periodi;
- la concessione di un termine prestabilito di quindici giorni in favore del comitato dei creditori per formulare osservazioni;
- la soppressione dell'obbligo, per il curatore, di deposito della relazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Una modifica importante riguarda il dovere, da parte del curatore, di presentare preventivamente al deposito, le relazioni al giudice delegato, tale norma avrà un impatto che si traduce in un maggiore potere di controllo e vigilanza sulla

veridicità delle informazioni ivi contenute e sulla puntualità di deposito delle medesime, in capo a quest'ultimo. Il mancato deposito di una delle due relazioni iniziali o delle relazioni riepilogative, senza giustificato motivo e senza proroga autorizzativa del giudice delegato, comporta la revoca del curatore ai sensi dell'art. 134.

L'art. 136 sancisce la responsabilità del curatore verso la procedura e prevede, come anche previsto dall'art. 38 L.F., che egli adotti una diligenza maggiore rispetto a quella media del *pater familias*, poiché riguardante la specificità della natura dell'incarico ed è opportuno tener conto della complessità del ruolo e delle competenze tecniche richieste, che sono del tutto equiparabili alle competenze degli amministratori di una S.p.A., dato che il curatore assume la completa amministrazione dell'azienda. Mentre, la responsabilità verso il debitore, i creditori o i terzi si applica il regime della responsabilità risarcitoria di diritto comune.

Invece, la novità maggiormente rappresentativa dell'articolo in questione riguarda l'obbligo per il curatore di tenere un registro informatico:

- che deve essere consultabile telematicamente sia dal giudice delegato che dai componenti del comitato dei creditori;
- in tale registro il curatore deve annotare quotidianamente tutte le operazioni effettuate per conto della procedura e sottoscriverlo mensilmente attraverso la firma digitale.

Chiaramente, nel tempo necessario fino a che il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, predisponga le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro informatico con i sistemi informativi del Ministero della giustizia, il curatore, continuerà ad utilizzare il registro cartaceo previsto dall'art.

38 L.F., tuttavia, quando sarà possibile utilizzare il registro informatico, il curatore dovrà trasferire su quello digitale tutte le operazioni fino ad allora annotate.

Il compenso del curatore, di cui all'art. 137 co. 1 e 2 primo periodo non riportano cambiamenti rispetto all'art. 39 co. 1 e 2 L.F., mentre il secondo periodo del comma 2 prevede il diritto per il curatore di ottenere un'integrazione del suo compenso per la prosecuzione dell'incarico finalizzata a concludere i giudizi ancora pendenti, nonostante la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale dichiarata per compiuta ripartizione finale dell'attivo ai sensi dell'art. 234 che andrà a sostituire gli artt. 118 comma 2 terza parte e 120 ultimo comma della legge fallimentare.

I giudizi da concludere, secondo la relazione illustrativa al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si intendono quelli aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e quelli di natura cautelare o esecutiva, finalizzati ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla procedura di liquidazione, anche se instaurati successivamente alla chiusura della medesima procedura.

L'integrazione del compenso in favore del curatore non dovrebbe essere rapportata e parametrata rispetto all'ulteriore attivo derivante dai giudizi portati a termine, dato che dai medesimi giudizi potrebbe derivare la soccombenza, ma a rigor di logica, dovrebbe essere riconosciuta, a prescindere, per l'opera prestata nella prosecuzione dell'incarico, sempre secondo le tabelle stabilite dal Ministero della Giustizia.

Inoltre, è prevista l'integrazione del compenso spettante al curatore, per l'attività compiuta successivamente alla chiusura della procedura ed in particolare, nel caso si tratta di società di capitali e la liquidazione è stata dichiarata chiusa:

- per assenza di domande di insinuazione al passivo

- integrale soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali prima della ripartizione finale dell'attivo, in tal caso il curatore avrà l'obbligo di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti almeno il venti per cento del capitale sociale.

Anche, in questo caso, il curatore avrà diritto ad un ulteriore compenso, rispetto a quello già percepito, che il tribunale dovrà rapportare alla verifica della difficoltà nell'espletamento di tali obblighi, dato che convocare un'assemblea di una società di notevoli dimensioni e con una moltitudine di soci è diverso rispetto alla convocazione di una piccola società, ovvero gli argomenti richiesti risultano essere di particolare difficoltà giuridica, e all'attività effettivamente compiuta e comunque parametrati alle norme sui compensi stabilite con decreto del Ministero della Giustizia.

Con riferimento alla nomina ed ai poteri del comitato dei creditori non vi sono state modifiche sostanziali, rispetto alla legge fallimentare, ma deve essere prestata un'attenzione particolare l'art. 138 comma 7, il quale stabilisce che ogni componente del comitato dei creditori può delegare, a proprie spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato. Si tratta della possibilità di delegare un avvocato o un dottore commercialista quando un componente del comitato dei creditori deve ad esempio autorizzare degli atti o fornire dei pareri che comportino complesse valutazioni tecniche, il quale quest'ultimo non è in grado di valutare.

5.2 Presupposti

L'art. 1 del codice della crisi sancisce espressamente l'ambito di applicazione stabilendo che "il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici".

L'art. 121 dello stesso codice prevede che le "disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza".

Si può notare che il presupposto soggettivo è rimasto inalterato rispetto alla legge fallimentare, indicando esclusivamente i casi di non assoggettabilità degli imprenditori minori, ossia coloro che dimostrino di avere l'attivo patrimoniale, i ricavi e i debiti con importi sotto la soglia stabilita dall'art. 2. Quindi, anche l'impossibilità di fallimento dell'imprenditore agricolo sarebbe stata definitivamente soppiantata dalla riforma.

L'esenzione dell'imprenditore agricolo, dalla possibilità di fallimento, era già stata stabilita dall'attuale legge fallimentare per tutelare maggiormente tali imprenditori, dato che rientrano tra gli imprenditori più "deboli". Tuttavia, la distinzione tra imprese commerciali e imprese agricole, e assoggettabilità al fallimento delle prime ed esclusione delle seconde, non è così netta e profonda con la conseguenza che anche le imprese agricole, accertate determinate condizioni, possono essere portate all'interno della cerchia delle procedure fallimentare. Si può prendere in considerazione il lavoro svolto dalla riforma del 2001, che andando a modificare l'art. 2135 c.c., ha finito con l'allargare la nozione di imprenditore

agricolo, estendendo le sue attività anche a quelle non strettamente connesse alla coltivazione del fondo.

Infatti, il primo e il secondo comma dell'art. 2135 c.c. così recitano: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” e “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine” ed il terzo comma “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Appare evidente che la riforma del 2001 abbia finito per attenuare in misura rilevante il confine tra le categorie dell'imprenditore agricolo e dell'imprenditore commerciale, tant'è che la nozione di impresa agricola ricomprende anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo a tal fine sufficiente anche il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 16614/2016 ha rammentato come l'esonero dall'assoggettamento alla procedura fallimentare dell'imprenditore agricolo non possa ritenersi incondizionato, poiché lo stesso viene meno nel caso in cui non sia sussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa

come fattore produttivo, o quando le attività connesse citate dal già rammentato art. 2135 c.c., assumano un rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle “caratteristiche”, ovvero quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Quindi per poter ravvisare o meno la presenza di un imprenditore agricolo, sia del tutto irrilevante la sua forma giuridica, bensì sia fondamentale cercare di valutare la presenza della prevalenza dell’attività principale su quella connessa.

Il legislatore ha voluto confermare, ai sensi dell’art. 375 del codice della crisi, l’adozione da parte dell’imprenditore in forma societaria o collettiva di un assetto organizzativo adeguato, con l’introduzione dell’art. 2086 co. 2 secondo il quale “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva, dovranno dotarsi dell’assetto organizzativo sopramenzionato, il quale servirà da un lato a prevenire la crisi e dall’altro, in caso di irreversibilità della medesima, e dall’altro a stabilire i presupposti soggettivi dimensionali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Chiaramente la sottoposizione alla liquidazione giudiziale, in presenza dei requisiti soggettivi dimensionali, si applicherà, come nella vecchia legge fallimentare, agli imprenditori commerciali di natura privata aventi i requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. 7, e, quindi anche:

- alle imprese artigiane;

- alle associazioni, riconosciute e non, alle fondazioni, che esercitino un'attività d'impresa che costituisca attività prevalente;
- agli enti ecclesiastici;
- ai consorzi;
- a chi esercita in forma societaria un'attività sportiva in conformità del predetto art. 2082 c.c.;
- alla holding di tipo personale;
- alle imprese familiari;
- ai minori, incapaci autorizzati all'esercizio di impresa;
- al fallito, dopo che è stato chiuso il precedente fallimento, ecc.

Vengono, invece, esclusi dall'art. 1 del codice della crisi, tutti gli enti pubblici qualificati come tali dalla legge e disciplinati da apposita legislazione speciale, oltre che gli imprenditori agricoli e le start up innovative.

Pertanto, l'unica rilevante novità, circa i presupposti dimensionali soggettivi per l'accesso o meno alla procedura in parola, è data dalla soppressione dell'espressione "ricavi lordi", poiché l'art. 2 fa riferimento solo ai "ricavi", quindi bisognerà capire se prendere in considerazione i ricavi netti o lordi.

Prima della riforma, secondo la giurisprudenza, per l'individuazione dei ricavi lordi necessari per la verifica dell'esonero o meno dalla fallibilità ai sensi dell'art. 1 n. 2 L.F., si deve prendere in considerazione l'art. 2425 lett. a) del codice civile, ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi. La dottrina sostiene, con riferimento all'espressione "lordi", in considerazione del fatto che l'art. 2425 bis c.c. prevede che i ricavi e i proventi siano indicati al netto di resi, sconti, abbuoni, premi ed imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e/o di

servizi, quindi devono essere compresi anche gli altri costi di diretta imputazione, quali spese di trasporto e/o assicurative, eventualmente dedotti e compensati.

Il Legislatore riformando l'articolo 2 ha inteso eliminare tale locuzione e parlare genericamente di "ricavi" rimandando integralmente alla disciplina prevista dagli artt. 2425 bis e 2525 codice civile relativa alle modalità di iscrizione di tale voce nel bilancio delle società di capitali cui dovranno attenersi anche gli imprenditori individuali.

Resta comunque, come già previsto nella legge fallimentare, che ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) n. 2 del codice della crisi, i ricavi possano risultare "in qualunque modo", quindi sia dalla contabilità ufficiale che attraverso accertamenti, anche non definitivi, dell'Amministrazione finanziaria, ovvero da dati extracontabili desumibili da indagini della polizia tributaria, potendo il tribunale modificare in *meius* o in *peius* i ricavi maturati ai fini della verifica della predetta soglia per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Nulla è mutato con riferimento al presupposto oggettivo disciplinato compiutamente dall'art. 2 co. 1 lett. b) del codice della crisi secondo il quale l'insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Secondo la giurisprudenza, lo stato di insolvenza, prescindendo dall'esistenza di inadempimenti conclamati, si identifica in una impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, esprimendosi nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.

Resta inteso che l'insolvenza deve sussistere con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, cioè deve essere attuale, risultando irrilevante sia l'insolvenza pregressa se sanata, sia quella futura, non potendo i creditori addurre l'esistenza di una insolvenza imminente.

Per quanto concerne i soggetti legittimati a richiedere l'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 37 del codice della crisi, l'istanza è proposta con ricorso da parte del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori, ovvero dal pubblico ministero.

La relazione illustrativa al codice mette in rilievo che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere presentata da una pluralità di soggetti, nel rispetto del principio della legittimazione di cui al primo comma, lettera d) dell'articolo 2 della legge delega n. 155/2017, compresi anche i soggetti aventi funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa, classificati come organi e le autorità amministrative di controllo e vigilanza. La legittimazione a proporre istanza per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in capo agli organi interni all'organizzazione aziendale del debitore, come il collegio sindacale, sindaco unico, consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo, ovvero il revisore esterno, rappresenta una innovazione da parte della riforma, tuttavia, a parere personale, tale legittimazione potrebbe portare ad un conflitto di interessi che può essere colmato da norme rigide o da incentivi per evitare la distruzione del capitale aziendale.

Dunque, la riforma rispetto all'art. 6 L.F. che prevede la possibilità di richiedere il fallimento da parte del debitore, dei creditori ovvero dal P.M. nelle due ipotesi previste dall'art. 7 L.F., con la riforma si è prevista tale possibilità, anche se i sindaci hanno l'obbligo di attivare, preventivamente, la procedura di allerta, qualora l'esito fosse negativo, devono segnalare all'OCRI tale inadempimento ai sensi dell'art. 14 del codice della crisi.

5.3 Accertamento del passivo

Con riferimento all'accertamento del passivo dell'imprenditore sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale, la riforma ha prodotto diverse modifiche, alcune delle quali molto importanti.

L'art. 151 CCII prevede, come il corrispondente art. 52 L.F., che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale implica l'apertura del concorso formale dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore insolvente, precisando che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dall'articolo 200 e seguenti, salvo diverse disposizioni della legge. Quindi, tutti i creditori, dall'apertura della procedura, devono concorrere al riconoscimento dei propri crediti da accertarsi solo in sede di liquidazione giudiziale, precisando che la modalità di accertamento dei crediti si applica anche ai crediti esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

Per quanto concerne la fase dell'accertamento dell'attivo, l'art. 200 del codice della crisi, è stato ereditato integralmente dal corrispondente art. 92 L.F., mentre l'art. 201 co. 1 dello stesso codice, riguardante le modalità di presentazione delle domande di insinuazione al passivo, ha previsto una novità al secondo comma riguardante la possibilità di insinuazione al passivo delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, come è stato indicato dall'art. 7 co. 8 lett. a), della legge delega 155/2017.

Quindi, i creditori ipotecari su debiti altrui, relativi a beni rientranti nella liquidazione giudiziale, richiederanno, attraverso la presentazione della domanda, l'ammissione al passivo non per l'accertamento del credito, ma per la

partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni, non essendo creditori diretti del debitore sottoposto alla procedura di liquidazione.

Ovviamente, questi creditori avranno diritto di partecipare alla ripartizione dell'attivo solo per le somme derivanti dalla vendita del bene su cui grava la garanzia, mentre se fossero stati ammessi al passivo, come gli altri creditori concorsuali, sarebbero considerati creditori chirografari non essendo creditori diretti dell'imprenditore.

Il curatore, dopo il deposito della domanda, ai fini della sua ammissibilità, dovrà verificare l'esistenza del credito, il suo ammontare, nonché l'opponibilità e la non revocabilità della medesima garanzia.

L'art. 204 del codice della crisi, sancisce la formazione e l'esecutività dello stato passivo, disponendo in maniera analoga all'art. 96 della legge fallimentare, ma con un solo e importante cambiamento concernente il quinto ed ultimo comma del medesimo articolo: in attuazione della legge delega 155/2017, nello specifico il comma 8, lett. d) dell'art. 7, dove è prevista l'efficacia esclusivamente endo-concorsuale del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e delle decisioni assunte dal tribunale all'esito delle impugnazioni relative ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui; mentre, a norma dell'art. 210 del codice della crisi, che rispetto all'art. 103 della legge fallimentare ha aggiunto il terzo comma, i procedimenti relativi all'accoglimento di domande di rivendica e restituzione hanno efficacia di giudicato extra-concorsuale, poiché il decreto di accoglimento della domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

Di contro, fino all'entrata in vigore della riforma, a norma dell'art. 96 co. 5 della legge fallimentare, l'esecutività dello stato passivo, unitamente alle decisioni

assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 della medesima legge, producono effetti solo ai fini del concorso fallimentare, quindi nell'ambito della procedura fallimentare, non potendo pubblicizzare i propri effetti esternamente alla procedura fallimentare. Quindi, il terzo non è mai garantito, neanche dopo aver ottenuto la restituzione del bene in sede di accertamento dello stato passivo, perché a seguito della chiusura del fallimento, l'imprenditore, tornato in bonis, potrebbe richiederne la restituzione e quindi, il terzo dovrebbe instaurare un giudizio di cognizione ordinario nei confronti del medesimo, per l'accertamento del suo diritto, stante la mera efficacia endo-procedimentale del decreto emesso in sede di accertamento del passivo.

Questa modifica operata dalla riforma risulta essere di fondamentale importanza, poiché tende a garantire la stabilità dei provvedimenti decisorii emessi dal giudice delegato, specie quando si tratta di diritti reali immobiliari, con la possibilità di rendere pubblico i propri effetti di giudicato sostanziale esterno, cioè al di fuori dei confini della procedura di liquidazione giudiziale.

L'art. 207 co. 16 del codice della crisi, sancisce espressamente, sulla base delle indicazioni dettate dalla legge delega 155/2017, la sospensione feriale dei termini per proporre opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione allo stato passivo, tale norma ha colmato i molteplici contrasti giurisprudenziali che esistono con l'attuale legge fallimentare.

L'art. 208 del codice della crisi, anch'esso è stato parzialmente modificato rispetto all'art. 101 L.F., prevedendo che le domande tardive sono da considerarsi quelle depositate oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, con proroga da parte del tribunale, in caso di particolare complessità della procedura, fino a dodici mesi.

Si evince che, rispetto alla legge fallimentare, vengono:

- ridotti i termini per il deposito delle domande tardive da un anno a sei mesi e, in caso di complessità della procedura, da diciotto mesi a dodici mesi;
- stabiliti i limiti temporali per il deposito delle domande ultra-tardive, cioè entro sessanta giorni dalla data in cui è venuta meno la causa che ne ha impedito il tempestivo deposito
- sanciti i principi per la dichiarazione di inammissibilità delle domande ultra-tardive, depositate oltre i termini di cui al primo punto.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce espressamente che il decorso del termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda ultra-tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda.

L'introduzione del termine perentorio di sessanta giorni per il deposito della domanda ultra-tardiva impone tre considerazioni:

- il termine ultimo per la presentazione della domanda ultra-tardiva che, come nella legge fallimentare, è equiparato al momento in cui vengono esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale; l'autorevole dottrina sostiene che la norma avrebbe dovuto specificare

esattamente il termine ultimo per la domanda di insinuazione, sancendo espressamente, che è costituito dalla scadenza del termine per impugnare il decreto di esecutività del piano di riparto finale di cui all'art. 220 co. 5 del codice della crisi, non superabile neppure con la dimostrazione della non imputabilità del ritardo.

- la dimostrazione della non imputabilità del ritardo, nella presentazione della domanda ultra-tardiva, poiché tale nozione va identificata nel codice civile all'art. 1218; nella norma comune, per la liberazione del debitore, l'impossibilità deve essere assoluta, insuperabile, ed oggettiva, ossia riconoscibile in base a criteri obiettivi. Secondo autorevole dottrina la causa non imputabile riguarda tutte le situazioni di incolpevolezza processuale, tra le quali devono essere incluse quelle in cui il creditore era venuto a conoscenza della stessa esistenza del proprio credito in un momento successivo al termine per proporre la domanda in maniera tempestiva, ovvero, quando, per effetto della revoca conseguente all'esercizio con esito positivo della revocatoria da parte della curatela, il terzo aveva diritto di insinuarsi al passivo per il suo credito derivante dalla restituzione di quanto oggetto di revocatoria ai sensi degli articoli 70 comma 2 e 71 della legge fallimentare.
- in caso di mancata dimostrazione, da parte dell'istante, della causa a lui non imputabile per il ritardato deposito della domanda, il giudice delegato potrà dichiarare, con decreto, l'inammissibilità della medesima, senza preventiva instaurazione del contraddittorio mediante fissazione di apposita udienza, riducendo così i tempi e i costi della procedura, comunque rimane la possibilità di impugnazione con reclamo, dinanzi al tribunale come sancisce l'art. 124 del codice della crisi.

La giurisprudenza, per l'attuale legge fallimentare, ha dibattuto fortemente sia circa i limiti temporali per evitare l'inammissibilità della domanda, sia la possibilità di dichiararla senza l'instaurazione di alcun contraddittorio.

5.4 Azioni di responsabilità

Per quanto riguarda l'esercizio delle azioni di responsabilità, la normativa fallimentare (art. 146 L.F.) aveva generato molteplici dibattiti giurisprudenziali e dottrinali. Ad esempio, in una pronuncia della cassazione veniva precisato che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile; per cui, chi la promuove è gravato esclusivamente dall'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, per converso, su amministratori e sindaci incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, all'osservanza dei doveri e all'adempimento degli obblighi loro imposti. Pertanto, l'onere della prova sulle operazioni intraprese dall'amministratore, successivamente al verificarsi dello scioglimento della società per perdita del capitale sociale, compete all'attore e non all'amministratore convenuto¹.

Pertanto, il legislatore ha ritenuto di dover fornire delle precisazioni, rispetto alla normativa previgente, le quali sono state racchiuse dapprima nell'art. 7 della

¹ Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25977 del 29 ottobre 2008.

legge delega², e poi nel nuovo art. 255 CCII. Quindi, il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:

- a) l'azione sociale di responsabilità;
- b) l'azione dei creditori sociali (artt. 2394 e 2476, co. 6, c.c.);
- c) l'azione prevista dall'art. 2476, co. 7, c.c.;
- d) l'azione prevista dall'art. 2497, co. 4, c.c.;
- e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni.

Relativamente ai doveri degli organi di controllo societari, questi sono sanciti dall'art.14 CCII, secondo cui tali soggetti hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. La responsabilità solidale degli organi di controllo, per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o per le azioni successivamente poste

² Ai sensi dell'art. 7, co. 5, della legge delega 155/2017, il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire:

- a) per le società di capitali e per le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità (art. 2497 c.c.) e le altre azioni di responsabilità sancite dalla legge;
- b) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), nel caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima;
- c) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

in essere dall'organo amministrativo, viene meno qualora vi sia una tempestiva segnalazione al predetto organo.

Dunque, da un lato vi è l'obbligo degli organi di controllo di segnalare tempestivamente lo stato di crisi dell'impresa, dall'altro, l'obbligo per gli amministratori di adottare tutti quegli strumenti idonei a prevenire e, se del caso, a fronteggiare lo stato di crisi, pena la violazione dei doveri stabiliti dall'art 2392 c.c., con conseguente eventuale instaurazione delle azioni di responsabilità disciplinate dall'art. 255 CCII, laddove sussistano i presupposti.

Quindi, l'importante novità costituita dal fatto che, viene espressamente disciplinata la possibilità per il curatore di iniziare o proseguire, anche singolarmente, e non più obbligatoriamente in via cumulativa, tutte quelle azioni risarcitorie previste in favore della società e dei creditori sociali in danno dei legittimati passivi. I legittimati passivi, in danno dei quali potranno essere instaurate tali azioni, sono³: gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, i revisori contabili ed i direttori generali della società in liquidazione giudiziale, nonché i soci della S.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di *mala gestio* degli amministratori della società in liquidazione giudiziale ed i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico ed i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico.

La Parte Seconda del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contiene una serie di disposizioni (nello specifico, gli artt. 375-384 CCII) che, in tema di

³ URL = <https://www.geniusfallimenti.it/codice-della-crisi-e-dell-insolvenza/art-255-azioni-di-responsabilita>

diritto d'impresa, modificano la relativa disciplina civilistica al fine di uniformarla ai principi introdotti dal CCII⁴.

Tali disposizioni possono essere così classificate:

1. gli artt. 375, 377, 378 e 379 CCII, in vigore dal 16 marzo 2019, in forza di quanto previsto dall'art. 389, co. 2, CCII; e
2. gli artt. 376, 380, 381, 382, 383 e 384 CCII che entreranno in vigore l'1 settembre 2021, in forza di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020.

Riguardo alle società a responsabilità limitata, l'art. 378, co. 1, CCII, aggiunge all'art. 2476 c.c., dopo il quinto comma, che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Tale disposizione colma una lacuna normativa non sanata dalla riforma del diritto societario del 2003. Il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, infatti, non si era pronunciato in merito all'esperibilità, da parte dei creditori di una S.r.l., dell'azione di responsabilità contro gli amministratori della società stessa: ciò aveva provocato

⁴ PICCIONE F., *Gli assetti di corporate governance alla luce del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, *Diritto24*, 21 febbraio 2020.

lo sviluppo di due opposti orientamenti giurisprudenziali, rispettivamente uno favorevole e uno contrario all'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c. alle S.r.l.⁵

Tale dibattito giurisprudenziale è stato superato attraverso l'introduzione dell'art. 378, co. 1, CCII, il quale ha sancito che i creditori di una S.r.l. possono esperire l'azione di responsabilità contro gli amministratori che abbiano violato gli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'art. 378, comma 2, CCII ha introdotto all'art. 2486 c.c., dopo il secondo comma, una nuova disposizione secondo la quale laddove è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra:

- il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura; e
- il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Nel caso in cui sia stata aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possano essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Infatti, Il previgente art. 2486 c.c. prevedeva solo che gli amministratori fossero personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai

⁵ *Ibidem.*

soci, ai creditori sociali e ai terzi per l'inosservanza dell'obbligo di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ma non dettava alcuna disposizione circa la quantificazione del danno risarcibile. Pertanto, sul tema si erano formati in giurisprudenza due orientamenti⁶:

1. un primo orientamento che affermava l'applicabilità del criterio della c.d. "differenza tra attivo e passivo fallimentare", quantificando il danno risarcibile in misura pari alla differenza tra l'attivo e il passivo accertati nell'ambito della procedura concorsuale;
2. un secondo orientamento che affermava l'applicabilità del criterio della c.d. "differenza dei netti patrimoniali", quantificando il danno risarcibile in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto della società al momento dell'effettivo verificarsi della causa di scioglimento ed il patrimonio netto della società al momento della sua formale messa in liquidazione.

Quindi, nel tentativo di superare il suddetto contrasto giurisprudenziale, l'art. 378, co. 2, CCII aderisce al criterio della c.d. "differenza dei netti patrimoniali", ma in alcuni casi riconosce l'applicabilità del criterio della c.d. "differenza tra attivo e passivo fallimentare".

5.5 Programma di liquidazione

Il programma di liquidazione, di cui all'art. 213 CCII, riprende l'art. 104-ter, commi 1 e 8, L.F. riguardo ai tempi, ossia entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario (termine breve) e non oltre i 180 giorni dall'apertura della procedura

⁶ *Ibidem.*

(termine lungo), deve essere predisposto dal curatore, affinché sia approvato da parte del comitato dei creditori; nonché riguardo alla possibilità di revoca dalla carica di curatore nel caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati.

Inoltre, permane la disposizione secondo cui il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In tal caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nel nuovo art. 150 CCII, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Tuttavia, l'ultima parte del secondo comma, così come quelli successivi dell'art. 213 CCII sono stati ampiamente modificati dalla riforma rispetto al previgente art. 104-ter L.F.; in particolare, è possibile sintetizzare tali cambiamenti nei seguenti punti:

- rinuncia, da parte del curatore, alla liquidazione dei beni dopo sei esperimenti di vendita andati deserti;
- indicazione del termine di avvio della liquidazione (il primo incanto deve avvenire entro dodici mesi dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale);
- indicazione del termine per l'ultimazione della procedura (non eccedente i cinque anni, prorogabile, in casi eccezionali, fino a sette anni);
- suddivisione del programma in sezioni, con la specifica di criteri e modalità di liquidazione e/o riscossione ed indicazione delle azioni giudiziali;
- eliminazione della possibilità per il comitato dei creditori di proporre modifiche;

- autorizzazione dei singoli atti ivi contenuti a carico del giudice delegato.

Focalizzando l'attenzione sul primo punto, è possibile specificare che, dopo aver effettuato sei esperimenti di vendita, cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, la prosecuzione dell'attività di liquidazione si presume manifestamente non conveniente, per cui deve essere cessata. Tuttavia, in presenza di giustificati motivi, il giudice delegato può autorizzare il curatore a continuare l'attività liquidatoria.

La relazione illustrativa, su questo aspetto, ha chiarito espressamente che, nella generalità dei casi, il prolungato disinteresse del mercato rispetto al bene è sintomatico del suo scarso valore, sicché la prosecuzione dell'attività liquidatoria aggraverebbe inutilmente il passivo ed inciderebbe negativamente sulla durata della procedura⁷.

Quindi, anche in tale articolo è ravvisabile il principio fondante della riforma: abbattimento dei costi e riduzione della durata temporale della procedura.

Il comma 3 dell'art. 213 CCII non prevede più, rispetto all'art. 104-ter, co. 2, L.F., la previsione dettagliata e omnicomprensiva del programma di liquidazione, secondo la quale esso doveva contenere:

- a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104-bis;
- b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

⁷ URL = <https://www.geniusfallimenti.it/codice-della-criasi-e-dell-insolvenza/art-213-programma-di-liquidazione>

- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
- a) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.

Il nuovo articolo, invece, si limita a precisare che il programma di liquidazione è diviso in sezioni, in cui sono indicati separatamente i criteri e le modalità di:

- liquidazione dei beni immobili,
- liquidazione degli altri beni
- liquidazione della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.

Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

Sebbene la norma di cui al comma 7 dell'art. 104-ter L.F, secondo cui, prima dell'approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, purché dal ritardo possa derivare pregiudizio all'interesse dei creditori, non sia stata riproposta nell'art. 213 CCII resta, comunque, la possibilità di operare delle liquidazioni "urgenti".

Ovviamente, nel programma dovranno essere indicati i tempi, le modalità e gli esiti dell'attività liquidatoria che il curatore intende portare avanti, nonché l'esito delle liquidazioni già avvenute per motivi di urgenza ed improrogabilità, prima dell'approvazione del medesimo programma.

Inoltre, ai sensi della nuova disciplina, il programma deve indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa

del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Nel caso in cui manchi l'attivo, il curatore, che avrebbe già dovuto indicare tale situazione nelle relazioni (art. 130 CCII), deve:

1. predisporre un programma di liquidazione “negativo” in cui informa gli organi della procedura sulla totale impossibilità liquidatoria per mancanza di qualunque parametro previsto dalle sezioni di cui sopra e, poi, procedere alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 230 co. 1 lett. d) CCII; ovvero
2. depositare apposita istanza ex art. 209 CCII relativa alla previsione di insufficiente realizzo della procedura.

Il nuovo articolo è divenuto più rigido riguardo i tempi, non solo della presentazione del programma, ma anche della stessa liquidazione, al fine di velocizzare la durata della procedura. Infatti, il comma 5, prevede che entro 12 mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento.

Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere 5 anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a 7 anni dal giudice delegato. Tale termine differisce da quello che era indicato nell'art. 104-ter, co. 3, L.F., che non poteva eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento.

Superato il nuovo limite temporale, ciascuno dei creditori che, fino a quel momento, non ha visto soddisfatto per intero il proprio credito, ha diritto di ricevere il risarcimento del danno da eccessiva durata del processo.

Nel comma 6 è stata conservata la possibilità per il curatore di redigere un supplemento del programma di liquidazione per sopravvenute esigenze; mentre, è stata eliminata la possibilità per il comitato dei creditori di proporre al curatore modifiche al programma, in quanto tale evenienza complica la programmazione della liquidazione.

Un'altra novità di rilievo riguarda il comma 7, che ha revocato l'art. 104-ter, co. 9 L.F., il quale prevedeva che, il programma approvato doveva essere comunicato al giudice delegato, il quale autorizzava l'esecuzione degli atti a esso conformi. Il nuovo comma, infatti, sancisce che il programma deve essere trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

Quindi, il giudice delegato non autorizzerà più in modo generico gli atti conformi del programma di liquidazione, ma lo farà per ogni singolo atto.

5.6 Liquidazione dell'attivo

L'istituto della liquidazione dell'attivo è la materia che ha subito la trasformazione più radicale in seguito al mutamento della filosofia di fondo, in quanto si è passati dalla degiurisdizionalizzazione e deformalizzazione della liquidazione attribuita al curatore con l'unico limite del rispetto della competitività, e potere dello stesso di "delegare" il giudice per una vendita secondo le regole del codice di rito (art. 107 L.F.), al recupero di un ruolo centrale del giudice.

La legge delega 155/2017, all'art. 7, co. 9, aveva posto quale obiettivo principale quello della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura, mediante:

1. l'introduzione di sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;
2. la garanzia di competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:
 - dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;
 - dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;
 - dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui sopra;
 - dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni inventati;
3. introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.

L'art. 216 CCII, pur riprendendo molti dei principi contenuti nel vecchio art. 107 L.F., presenta interessanti novità⁸. Innanzitutto, i due articoli sono rubricati in modo differente: dallo specifico titolo “modalità delle vendite” si passa al più generico “modalità della liquidazione”.

Il comma 1 dell'art. 216 CCII prevede che i beni acquisiti all'attivo della procedura, ad eccezione di quelli di modesto valore⁹, siano stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'art. 129, co. 2. Abdicare alla stima implica una valutazione ex ante non sempre praticabile, soprattutto con riferimento ai beni immobili. Invece, con riferimento ai beni mobili, il modesto valore potrebbe suggerire, a monte, una rinuncia all'acquisizione all'attivo o alla liquidazione.

Quindi, una delle più importanti novità riguarda l'obbligo di nomina, da parte del curatore, dei soggetti valutatori per tutti i beni da liquidare, di non modico valore, che saranno inseriti nel programma di liquidazione.

La relazione di stima, a pena di revoca dell'incarico, deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le

⁸ CIPOLLA L., *La liquidazione dell'attivo*, Diritto24, 21 ottobre 2019.

⁹ URL = <https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2019/12-dicembre/il-procedimento-di-vendita-nel-codice-della-criasi-dimpresa-e-dellinsolvenza-quando-la-disciplina-dellesecuzione-individuale-diventa-modello-virtuoso/>

informazioni previste dall'art. 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e, in particolare:

1. l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2. una sommaria descrizione del bene;
3. lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4. l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5. l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6. la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa, ecc.

Tutte queste informazioni si considerano di primaria importanza al fine di evitare vizi che potrebbero inficiare il futuro trasferimento del bene immobile, oggetto, fino ad oggi, di molteplici controversie, nella prassi, successive all'aggiudicazione del bene.

Inoltre, la relazione di stima va pubblicata sul portale delle vendite pubbliche affinché abbia una maggiore pubblicità in vista della futura vendita.

L'ultimo periodo del comma 1 prevede che il compenso dell'esperto sia liquidato a norma dell'art. 161, co. 3, disp. att. c.p.c., ossia che venga calcolato sulla

base del prezzo ricavato dalla vendita. Anche tale norma ha l'obiettivo di contenere i costi della procedura; infatti, in passato gli esperti avevano la tendenza di fornire una stima superiore rispetto al reale valore del bene, al fine di ottenere un compenso maggiore. In tal modo, il legislatore ha cercato di garantire una valutazione realistica del bene allo scopo di tentare di venderlo al primo esperimento di vendita.

Da un punto di vista operativo, le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati, dal curatore o dal giudice delegato, in esecuzione del programma di liquidazione attraverso l'ausilio di procedure competitive, oltre che mediante l'assistenza di soggetti specializzati, rispettando le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Questa disposizione risulta innovativa in merito alla centralità che acquista il giudice delegato, al quale è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, fino ad oggi prerogativa esclusiva del curatore.

Secondo autorevole dottrina le procedure competitive possono essere suddivise in:

- vendita a trattativa privata;
- vendita a procedure competitive semplificate;
- procedura competitiva rigida.

Il curatore, ieri, e il giudice delegato oggi, possono decidere di esperire la modalità che ritengono più efficaci.

L'art. 216, co. 2, prevede che, per i beni immobili il curatore ponga in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Su tale aspetto si evince maggiore elasticità nell'intento riformatore, al fine di alienare, comunque, il bene, anche se ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto alla base d'asta iniziale e, allo stesso tempo, di prevedere la velocizzazione della chiusura della fase liquidatoria.

Inoltre, il secondo comma prevede che, il giudice delegato ordini la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi, ad eccezione dell'abitazione principale¹⁰, in forza di titolo non opponibile al curatore.

Per quanto riguarda i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.

Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche. Nello specifico, le vendite telematiche possono avvenire, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 32 del 2015, mediante tre tipi di aste:

- asta sincrona;
- asta asincrona;
- asta mista.

Non vengono effettuate delle vendite telematiche solo qualora tali modalità risultino pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Si tratta di un'eccezione introdotta a seguito di un'osservazione svolta dalla Commissione Giustizia della Camera ("valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il giudice possa non disporre la vendita telematica quando essa possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori ovvero per il sollecito svolgimento della procedura") e di una sollecitazione del Consiglio di Stato, sul modello della disciplina dettata per l'esecuzione individuale dall'art. 569 c.p.c. ("La

¹⁰ L'abitazione del debitore, ai sensi dell'art. 147, co. 2, CCII, come già previsto dall'art. 47 co 2 L.F., non può essere liberata fino alla liquidazione, in quanto proprietario o titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della propria famiglia.

Commissione osserva però che il testo proposto non contiene una norma analoga a quella dell'art. 569 comma 4 del codice di procedura civile, che consente di non disporre la vendita con modalità telematiche nel caso in cui essa "sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura". Si tratta di scelta che si ritiene inopportuna, sia per ragioni pratiche di duttilità della procedura, sia per ragioni di principio, già evidenziate in dottrina. Infatti la disciplina della vendita telematica di cui al codice di procedura civile è contenuta anzitutto in una fonte sub-primaria, il regolamento D.M. Giustizia 26 febbraio 2015 n.32, e non tiene conto delle peculiarità della vendita fallimentare, alla quale potrebbe risultare in pratica non applicabile...")¹¹.

A norma del comma 5, il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile. Inoltre, egli può disporre di ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto devono servirsi del portale delle vendite pubbliche per:

- chiedere di esaminare i beni in vendita;
- presentare le offerte di acquisto entro il termine stabilito nell'ordinanza di vendita.

Qualora non sia rispettato il termine sopraindicato, l'offerta non è più efficace; così come è inefficace ove non sia accompagnata dalla cauzione nella misura

¹¹ <https://www.geniusfallimenti.it/codice-della-crisi-e-dell-insolvenza/art-216-modalita-della-liquidazione>

indicata nell'ordinanza. Più precisamente, il comma 7 dispone che, l'offerta è inefficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre $\frac{1}{4}$ al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.

Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni:

- art. 569, comma 3, c.p.c.;
- art. 574, comma 1, c.p.c.;
- art. 585 c.p.c.;
- art. 587, comma 1, primo periodo, c.p.c.;
- art. 590 bis c.p.c.

Nel nuovo sistema il curatore, pur perdendo la precedente libertà, conserva un importante ruolo collaborativo con il giudice giacché, essendo demandato a questi la scelta delle modalità della vendita, è proprio il curatore che deve fornire al giudice le informazioni necessarie per orientarsi: sul tipo di vendita e sulla eventuale opportunità di pubblicità supplementare, sul tipo di vendita telematica, sull'indicazione del gestore, ove non sia prefissato, ecc.

Il comma 9 disciplina il termine, di cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, entro cui il curatore deve dare notizia al giudice delegato ed al comitato dei creditori del trasferimento del bene, sempre mediante deposito nel fascicolo informatico; diversamente, l'art. 107, co. 5, L.F. non prevedeva alcun termine per il deposito in cancelleria della relativa documentazione.

Il fine di tale norma è di consentire al giudice delegato e al comitato dei creditori di verificare la regolarità della procedura di vendita rispetto alle indicazioni approvate in seno al programma di liquidazione.

Tuttavia, non è detto cosa potrebbe accadere nel caso di inadempimento, da parte del curatore, del deposito della predetta documentazione nel termine indicato.

Infine, il comma 10 dell'art. 216 CCII riprende la previsione dell'art. 107, co. 6, L.F., ribadendo l'alternativa per il curatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti che non possono più essere portate avanti dal creditore esecutante per il divieto di cui all'art. 150 CCII, o di chiedere la dichiarazione di improcedibilità del procedimento esecutivo individuale e vendere, quindi, il bene pignorato in sede concorsuale.

5.7 Poteri del giudice delegato

L'art. 217 CCII riprende le facoltà attribuite al giudice delegato dall'art. 108, co.1, L.F. di sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro 10 giorni dal deposito di cui all'art. 216, co. 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo¹².

L'elemento di novità è costituito dalla disposizione secondo cui, se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore a $\frac{1}{4}$, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di

¹² Il termine "congruo" sostituisce "giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato".

vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.

Ovviamente, anche all'interno della legge fallimentare era prevista la possibilità "generica" del giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza dover stabilire un criterio quantitativo. Quindi, il legislatore della riforma ha lasciato inalterata quest'ultima nozione, ma d'altro canto ha specificato espressamente il criterio secondo cui il giudice può, facoltativamente, ma sempre in presenza di concreti elementi idonei, provvedere alla sospensione.

Gli elementi idonei alla sospensione potrebbero essere rappresentati:

1. dalla relazione del curatore il quale abbia dichiarato che il bene è stato oggetto di molteplici offerte, tutte inferiori entro il quarto del prezzo base, senza, peraltro, che si sia raggiunto, in sede di incanto, il prezzo indicato nell'ordinanza di vendita ovvero una delle offerte, seppur formalizzata ad un prezzo superiore rispetto alla base d'asta, è stata dichiarata inammissibile per mancanza di cauzione adeguata o per qualunque altro vizio nella presentazione della domanda di partecipazione;
2. da un eventuale presentazione di un offerta, successiva alla gara, ritenuta notevolmente superiore rispetto al prezzo offerto con l'aggiudicazione provvisoria;
3. dalla posizione dell'immobile, dalle sue caratteristiche interne ed esterne, dal suo pregio storico e da tutti gli elementi influenti sulla valutazione commerciale.

Per quanto concerne il comma 2, invece, è una trascrizione dell'art. 108, co.2, L.F., secondo il quale per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,

una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Si è conclusa così la rassegna delle principali novità che hanno caratterizzato la riforma del diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

CONCLUSIONI

L'obiettivo della riforma Rordorf, quindi, è di rendere la procedura più efficiente e competitiva, sia a livello europeo che a livello internazionale, in modo da offrire un processo di liquidazione più snello, velocizzando le fasi e contenendo il più possibile i costi procedurali.

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, a differenza dell'attuale legge fallimentare, ha marginalizzato la procedura di liquidazione giudiziale per dare maggior risalto al superamento tempestivo dello stato di crisi, offrendo l'opportunità, all'economia generale, di evitare la perdita del valore aziendale, e incentivando gli imprenditori in stato di crisi attraverso l'attribuzione di misure premiali.

Il CCII non ha ancora piena operatività, ma, in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Covid-19, sarebbe stato di grande aiuto per le imprese italiane poter aderire alla disciplina di composizione assistita della crisi.

BIBLIOGRAFIA

Articoli di periodici e monografie

ABRIANI N. et al., *Diritto fallimentare. Manuale breve*, Giuffrè, 2008.

AMADARDO M., *Le misure cautelari e le misure protettive*, Edicola Fisco, marzo 2019.

AMATORE R., *Lo stato passivo nel fallimento*, Giuffrè, 2013.

APICE U., MANCINELLI S., *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, Giappichelli, 2012.

BERTACCHINI E., *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, 2011.

CAGNASSO O. – PANZANI L., *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, TOMO II, (Capitolo a cura di GALLONE A.) UTET Giuridica, 2016 p. 2058.

CAPO G., *La chiusura e la riapertura della liquidazione giudiziale*, Edicola Fisco, aprile 2019, n. 17.

CIPOLLA L., *La liquidazione dell'attivo*, Diritto24, 21 ottobre 2019.

CIRILLO B., POSTIGLIONE G., *Manuale pratico del curatore fallimentare*, Maggioli, 2012.

COSTANZO P. et al., *Rischio d'impresa e early warning. Legge 155/2017: nuova e vecchia normativa a confronto*, EGEA spa, 2019.

DELLA ROCCA S., GRIECO F., *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Primo commento al d.lgs. n. 14/2019*, CEDAM, 2019.

DEMARCHI P. G., *Fallimento e altre procedure concorsuali: normativa e giurisprudenza ragionata*, Giuffrè, 2009.

DI MARZIO F., *La crisi d'impresa*, CEDAM, 2011.

DI PAOLA N. S., *Il fallimento. Percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè, 2012.

ESPOSITO C., *Il programma di liquidazione*, IPSOA, 2010.

FERRO M., *La legge fallimentare*, CEDAM, 2014.

GALLETTO TIBOLDO C., *Manuale del commercialista*, Gruppo 24 Ore, 2012.

GROSSI M. R., *La riforma della legge fallimentare. Commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali*, Giuffrè, 2008.

JORIO A., *Fallimento e concordato fallimentare*, UTET Giuridica, 2016.

MANDOLESI L. et al., *La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell'art. 118 L.F. Riflessioni e suggerimenti operativi*, Gruppo di Lavoro multidisciplinare "Chiusura Fallimenti e Giudizi Pendenti", CNDCEC, 2014 – 2016.

MARRANI R., *Linee Guida alle vendite competitive nel fallimento*, a cura del Sottogruppo Vendite Competitive della Commissione Fallimentare, febbraio 2016.

MININNO R., *Fallimento: sopravvenienza del credito e limite temporale per l'insinuazione al passivo*, Sistema Società, marzo 2020.

NIGRO A., *La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese: lineamenti generali*, Giappichelli, 2012.

PACCHI S., *Il concordato fallimentare*, IPSOA, 2008.

PANZANI L., *Riforma fallimentare. La riforma delle procedure concorsuali. Il secondo atto*.

PENTA A., *La liquidazione dell'attivo fallimentare*, CEDAM, 2015.

PICCIONE F., *Gli assetti di corporate governance alla luce del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Diritto24, 21 febbraio 2020.

PORTINARO D., *Il procedimento unitario per l'accesso alle procedure*, Edicola Fisco, marzo 2019, n. 13.

PUGLIESE M., *Estrema ratio la liquidazione giudiziale*, Guida al Diritto, 9 marzo 2019, n. 12.

RANIELI M., *Prove di contendibilità nel concordato preventivo e fallimentare*, CEDAM, 2017.

SFERRAZZA M., *Appunti di diritto commerciale*, Editore libreriauniversitaria.it, 2011.

SOLDATI N., *La missione della legge delega è un'impresa che può affrontare tempestivamente la crisi*, Edicola Fisco, febbraio 2019, n. 2.

Studio NCTM, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, IPSOA, 2017.

TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, 2011.

TRISORIO LIUZZI G., *Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, Giuffrè, 2011.

VENTURI D., *Scadenziario degli adempimenti del curatore fallimentare*, Commissione di Studio di Diritto Fallimentare, ODCEC Ravenna, 2016.

ZAFARANA C. – GIORGETTI M. – STESURI A., *Gli accordi giurisprudenziali nella crisi d'impresa*, ODCEC Milano, I quaderni della scuola di alta formazione, n. 24.

Sitografia

http://www.tribunale.messina.giustizia.it/domanda-di-ammissione-al-passivo_145.html

http://www.tribunale.varese.it/files/File/documenti/Istruzioni_programma_di_liquidazione.pdf

<https://www.geniusfallimenti.it/codice-della-crisi-e-dell-insolvenza/art-255-azioni-di-responsabilita>

<https://www.geniusfallimenti.it/codice-della-crisi-e-dell-insolvenza/art-213-programma-di-liquidazione>

<https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2019/12-dicembre/il-procedimento-di-vendita-nel-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-quando-la-disciplina-dellesecuzione-individuale-diventa-modello-virtuoso/>

<https://www.geniusfallimenti.it/codice-della-crisi-e-dell-insolvenza/art-216-modalita-della-liquidazione>

<https://www.altalex.com/documents/news/2016/04/11/la-retrocessione-d-azienda-a-scadenza-d-affitto-e-la-sorta-dei-debiti>

https://www.tuttocamere.it/files/pconcorsuali/Riforma_Fallimentare_Panzani.pdf

Normativa

Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014

Decreto Legge n. 23 8 aprile 2020

Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019

Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011

Decreto Legislativo n. 168 del 27 giugno 2003

Decreto Legislativo n. 54 del 25 giugno 2018

Legge Delega n. 155 del 19 ottobre 2017

Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Prassi

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29258.

Cassazione civile, sez. I, 10 Febbraio 2011, n. 3274.

Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2013, n. 11027.

Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25977 del 29 ottobre 2008.

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare tutti i docenti che ho incontrato nel mio percorso di studi, in quanto ognuno ha arricchito le mie conoscenze.

Tra questi, un particolare ringraziamento al relatore di questo lavoro, Prof. Antonio Acquaroli, il quale ha contribuito ad aumentare il mio interesse per la consulenza alle imprese, in ogni loro stadio di vita, con particolare riguardo a quelle versanti in uno stato di crisi, nonché per la disponibilità nei miei confronti soprattutto nel periodo di stesura.

Un caloroso ringraziamento alla mia famiglia e a tutti coloro che sono al mio fianco nei momenti più importanti della mia vita.